

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

170° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	3
2° - Giustizia	»	15
3° - Affari esteri	»	21
4° - Difesa	»	33
6° - Finanze e tesoro	»	39
7° - Istruzione	»	46
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	57
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	60
10° - Industria	»	63
11° - Lavoro	»	68
12° - Igiene e sanità	»	71
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	76

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	86
---------------------------------	------	----

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	92
-------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	94
2° - Giustizia - Pareri	»	99
10° - Industria - Pareri	»	101
11° - Lavoro - Pareri	»	102
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	103

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti e il sottosegretario di Stato per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0049ª)

Il senatore PERLINGIERI avverte che la Sottocommissione per i pareri da lui presieduta ha espresso, nella seduta del 1° giugno, parere contrario ad alcune disposizioni del disegno di legge n. 1740, recante «Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile». In merito a tale questione la Commissione competente ha dato mandato al senatore Diana, relatore presso la Commissione medesima, di redigere ed inviare una comunicazione nella quale saranno forniti chiarimenti ed elementi informativi. A tale proposito, pertanto, egli chiede la rimessione alla Commissione plenaria dell'espressione del parere, alla luce dei chiarimenti che saranno così acquisiti.

Il presidente CORASANITI dichiara che, qualora si ritenesse l'opportunità di riesaminare il parere espresso dalla Sottocommissione alla luce degli elementi nuovi in tal modo indicati, egli non avrebbe difficoltà ad iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1740.

Il senatore FIEROTTI, in qualità di relatore alla Sottocommissione, si associa alla richiesta del senatore Perlingieri.

Concorda anche il senatore SCALONE.

Il senatore VILLONE aderisce anche egli alla proposta del senatore Perlingieri, sottolineando peraltro come il riesame del disegno di legge, del tutto eccezionale, sia consentito esclusivamente in relazione agli elementi nuovi che saranno forniti dalla Commissione di merito.

Sulla proposta del senatore Perlingieri concorda la Commissione, convenendo di inserire all'ordine del giorno dei lavori della Commissione della prossima settimana l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1740.

IN SEDE REFERENTE

(1250) Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CORASANITI segnala l'opportunità di definire l'esame del disegno di legge, una volta completato il programma delle audizioni informali, svolto dall'Ufficio di Presidenza.

Aderisce il relatore, senatore VILLONE.

Il senatore PERLINGIERI ritiene invece preferibile individuare, attraverso una breve discussione generale, un modello di area metropolitana, in modo da orientare la successiva attività emendativa.

Conviene il relatore VILLONE, ricordando che nel corso delle audizioni informali, richiamate dal Presidente, è emerso un orientamento largamente convergente a favore di un modello flessibile; egli ne terrà quindi conto in sede di presentazione degli eventuali emendamenti. Propone pertanto che dopo una breve discussione, che potrà tenersi nella seduta di martedì 4 luglio, il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere stabilito per mercoledì 5 luglio, alle ore 12.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore GUERZONI sollecita la conclusione dell'esame, stante l'urgenza del disegno di legge.

Il presidente CORASANITI confida che esso possa concludersi nel corso della successiva settimana parlamentare.

Prosegue la discussione sull'emendamento 15.0.1. A tale proposito il sottosegretario Ratti ribadisce che una disposizione analoga è stata inserita nella precedente legge comunitaria. Alcuni regolamenti di attuazione sono già stati emanati, mentre altri sono in fase di predisposizione, per cui, il sopravvenire di nuovi criteri di delega determinerebbe comprensibili difficoltà. Chiede quindi di soprassedere dall'iniziativa,

che egli interpreta come una sollecitazione al Governo ad emanare le residue norme attuative.

Il senatore VILLONE suggerisce di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, recante l'invito al Governo a tener conto, in sede di ulteriore attuazione della norma indicata, dei criteri più specifici contenuti nell'emendamento in questione.

Concorda il relatore PERLINGIERI, il quale presenta il seguente ordine del giorno, ritirando pertanto l'emendamento 15.0.1:

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1600,

invita il Governo,

in sede di attuazione dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 196, a tener conto, per quanto riguarda la disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari, dai seguenti criteri:

assicurare il rispetto delle regole comunitarie sulla libera circolazione delle merci;

dare una corretta informazione al consumatore;

eliminare ingiustificate limitazioni ed oneri gravanti per effetto delle disposizioni in vigore sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti considerati;

salvaguardare in qualità dei prodotti;

assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi;

armonizzare le sanzioni amministrative previste secondo criteri che tengano conto della gravità delle violazioni;

nonchè ad emanare le relative disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria per il 1994.

0/1600/3/1°

L'ordine del giorno è accolto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il relatore PERLINGIERI illustra l'emendamento 16.27, il quale evidenzia una formulazione più appropriata e comprensiva.

Esprime invece delle perplessità il senatore VILLONE, circa la conformità della nuova dizione alla vigente disciplina del credito, nel timore che essa ingeneri difficoltà interpretative. In ogni caso rimane fermo il regime giuridico che contrassegna questi istituti.

Il sottosegretario RATTI insiste per il mantenimento della formula contenuta nell'articolo 16, la quale è stata attentamente meditata.

Il senatore FISICHELLA sollecita un chiarimento sul comma 3 dell'articolo.

Risponde il RELATORE, considerando tautologica la dizione «materia bancaria e creditizia».

Il senatore MAGLIOZZI illustra l'emendamento 16.11, sul quale si esprime in senso favorevole il relatore, essendo tale proposta sostanzialmente analoga all'emendamento 16.27.

La senatrice BEDONI aderisce ai dubbi espressi dal senatore Villone, confermando che i controlli a cui sono assoggettate queste figure non sono coincidenti, fruendo le cooperative di un regime meno severo. Sollecita quindi una chiarificazione della disciplina.

Il relatore PERLINGIERI aggiunge che gli emendamenti attengono a realtà che si rivolgono al pubblico risparmio e attraversano una fase di transizione verso un esito che le porterà alla costituzione di banche popolari.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene non confacente alle cooperative finanziarie la finalità della raccolta professionale del pubblico risparmio; conviene comunque sull'esigenza di sottoporre a controlli efficaci tutto il settore creditizio e finanziario.

Riserve avanza il senatore DE MARTINO Guido, per le ragioni espresse dai senatori Villone e Casadei Monti ed anche perchè i soggetti in questione possono non completare la loro trasformazione in banche popolari.

Il senatore GUERZONI sottolinea come la finalità mutualistica possa essere perseguita, in certe evenienze, soltanto rivolgendosi al mercato. A suo avviso quindi è preferibile non precludere tale possibilità alle cooperative finanziarie, operando in direzione di più severi controlli.

Il senatore MAGLIOZZI richiama l'attenzione sui successivi emendamenti, da lui presentati, che concernono la disciplina dei controlli, ma anticipa la propria disponibilità ad un breve rinvio dell'esame per *propiziare un maggiore approfondimento*.

Interviene nuovamente il senatore VILLONE, escludendo l'opportunità di introdurre modificazioni alla normativa vigente in tema di cooperazione e di credito, indipendentemente dall'attuazione di una specifica disciplina comunitaria.

Precisa il senatore GUERZONI che le proprie considerazioni sono mosse dall'obiettivo di favorire il rafforzamento delle realtà mutualistiche e della concorrenza.

Il senatore CASADEI MONTI dubita che il programma di investimento, richiamato negli emendamenti in discussione, si possa svolgere nell'osservanza della disciplina vigente.

Il senatore DE MARTINO Guido segnala l'opportunità di consultare le competenti Commissioni qualora non si intenda seguire un indirizzo restrittivo nell'introdurre emendamenti al disegno di legge.

Il relatore PERLINGIERI sostiene che la stessa direttiva 93/22/CEE disciplina i servizi di investimento, forniti dalle imprese, tra le quali non possono assolutamente escludersi le cooperative finanziarie. In questo quadro gli emendamenti in esame hanno una portata specificativa.

La senatrice BEDONI sostiene che, mentre le cooperative finanziarie stesse dispongono di un limitato ambito di operatività, il legislatore ha recentemente istituito le SIM, più caratterizzate sotto il profilo giuridico ed assoggettate a più penetranti controlli. Raccomanda pertanto una particolare prudenza nell'apportare variazioni alla disciplina vigente.

Il senatore MARCHETTI giudica che un programma di investimento finanziario non possa che essere in contrasto con le finalità mutualistiche, proprie delle cooperative.

Il sottosegretario RATTI richiama l'attenzione sull'esigenza di non modificare in modo surrettizio aspetti delicati della legislazione che concernono il risparmio e l'attività creditizia. In adesione alle direttive emanate dalla Banca d'Italia, alcune cooperative finanziarie hanno attuato la loro trasformazione in istituti di credito, ma fino a tale momento non è auspicabile, per ragioni di tutela del pubblico risparmio, che esse adottino programmi di investimento.

Il relatore PERLINGIERI ribadisce che i servizi di investimento non sono, in base alla direttiva richiamata, al momento preclusi alle cooperative finanziarie.

Aderisce a questa osservazione il senatore GUERZONI.

Il sottosegretario RATTI replica che le imprese finalizzate all'investimento sono appositamente disciplinate e sottoposte ai controlli della CONSOB.

Il presidente CORASANITI, propone di rinviare il seguito dell'esame onde favorire un approfondimento delle questioni affrontate con l'eventuale riformulazione delle proposte emendative.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1600**Art. 15.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il Governo emana, entro un anno, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

assicurare il rispetto delle regole comunitarie sulla libera circolazione delle merci;

dare una corretta informazione al consumatore;

eliminare ingiustificate limitazioni ed oneri gravanti per effetto delle disposizioni in vigore sulla produzione e sulla commercializzazione dei prodotti considerati;

salvaguardare la qualità dei prodotti;

assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi;

armonizzare le sanzioni amministrative previste secondo criteri che tengano conto della gravità delle violazioni.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con i principi e i criteri di cui al comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche».

15.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 1, lettera a), quarto rigo, sostituire la parola: «alle banche» con le seguenti: «agli enti creditizi».

Conseguentemente, modificare in tal senso le disposizioni contenute nello stesso articolo e negli articoli successivi.

16.27

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), quarto rigo, dopo le parole: «sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche», inserire le seguenti: «ed alle società cooperative finanziarie che abbiano in corso un programma di investimento in valori mobiliari finalizzato alla costituzione di Banche Popolari».

16.11

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera a), quinto rigo, dopo la parola: «banche», aggiungere le seguenti: «alle cooperative finanziarie che abbiano in corso un programma d'investimento collettivo in valori mobiliari finalizzato alla costituzione di banche popolari».

16.21

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), terzo rigo, dopo le parole: «alla direttiva 92/22/CEE,» inserire le seguenti: «nonchè le imprese iscritte al 31 dicembre 1994 nell'elenco di cui all'art. 106 Decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993».

16.12

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «competenti», inserire le seguenti: «anche per le imprese iscritte entro il 31 dicembre 1994 nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993».

16.22

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

16.5

BEDONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare il più adeguato svolgimento dei compiti predetti, potranno essere introdotte modifiche alle norme di legge riguardanti l'assetto del personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

16.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), quarto rigo, dopo la parola: «(CONSOB)» inserire le seguenti: «attribuendo ad un'apposita sottocommissione della CONSOB l'attività di vigilanza per l'attuazione del programma di investimento di cui alla lettera a)».

16.13

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera c), quarto rigo, dopo la parola: «CONSOB» inserire le seguenti: «con l'annotazione che permetta la costituzione di un'apposita sottocommissione della CONSOB affinché vigili sul programma di attuazione d'investimento collettivo di cui alla lettera a) del presente articolo».

16.23

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), secondo rigo, dopo la parola: «ispettiva» inserire le seguenti: «, esercitata anche dalla sottocommissione CONSOB di cui alla lettera c)».

16.24

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), secondo rigo, dopo la parola: «ispettiva» inserire le seguenti: «da attribuire ad apposita sottocommissione della CONSOB».

16.14

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera h), terzo rigo, dopo la parola: «cliente», inserire le seguenti: «, del socio e dell'integrità del mercato».

16.15

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera i), nono rigo, dopo la parola: «tecniche», inserire le seguenti: «Per le cooperative che abbiano in corso il programma di investimento di cui alla lettera a)».

16.16

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera m), secondo rigo dopo le parole: «imprese di investimento» inserire la congiunzione: «e».

16.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera m), secondo rigo sostituire le parole: «imprese di investimento delle banche» con le altre: «imprese di investimento e delle banche».

16.19

D'ALI

Al comma 1, lettera m), secondo rigo, dopo la parola: «banche» inserire le seguenti: «e delle cooperative finanziarie che abbiano in corso il programma di cui alla lettera a) del presente articolo».

16.26

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), quinto rigo, dopo le parole: «che non penalizzano le banche italiane» aggiungere le seguenti: «e le cooperative che abbiano in corso il programma di investimento di cui alla lettera a)».

16.17

MAGLIOZZI, MENSORIO

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei programmi».

16.18

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei programmi d'investimento promossi da enti collettivi».

16.25

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), secondo rigo, sostituire la parola: «le», con l'altra: «alle» e la parola: «alla» con l'altra: «la».

16.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «le direttive 93/6/CEE alla» con le altre: «alle direttive 93/6/CEE la».

16.20

D'ALI

All'emendamento 16.1, penultimo rigo, sostituire le parole: «tenendo conto», fino alla fine, con le altre: «nell'osservanza dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge n. 1 del 1991».

16.1/1

VILLONE

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati già previsti nell'ordinamento vigente».

16.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione, sorveglianza e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di vigilanza».

16.7

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere che la disciplina dell'istituzione, dell'organizzazione e del funzionamento dei mercati regolamentati venga semplificata, secondo linee omogenee e coerenti ai principi della legge n. 1 del 1991, prevedendo anche la possibilità di istituzione di organismi che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati, dotati di poteri di autoregolamentazione e intervento».

16.9

PALOMBI, MENSORIO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere che la disciplina dell'istituzione, dell'organizzazione e del funzionamento dei mercati regolamentati venga semplificata, secondo linee omogenee e coerenti ai principi della legge n. 1 del 1991, prevedendo anche la possibilità di istituzione di organismi che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati, dotati di poteri di autoregolamentazione e intervento».

16.10

TAMPONI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere che la disciplina dell'istituzione, dell'organizzazione e del funzionamento dei mercati regolamentati o comunque riconosciuti da autorità di vigilanza venga riordinata al fine di garantire una maggiore concentrazione di funzioni e di servizi, una più estesa applicazione del principio di autoregolamentazione e comunque un assetto più idoneo ad accrescere la competitività dei mercati. In tale ambito dovrà essere prevista l'istituzione di uno o più organismi di natura privatistica che siano espressione di intermediari, emittenti e investitori, dotati di poteri di regolazione, gestione, promozione e controllo operativo dei mercati;».

16.28

COSTA, FAVILLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 7, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. Sarà riformulata, secondo criteri di omogeneità, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della borsa valori e degli altri mercati regolamentati, prevedendo strutture associative consortili di natura privatistica, costituite ed amministrate dagli intermediari ammessi ai mercati stessi. A dette strutture associative spetterà, nel quadro di criteri generali fissati dalle autorità competenti per la vigilanza su ciascun mercato, ogni competenza in ordine alle condizioni di funzionamento, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo operativo del mercato, alle condizioni di accesso al mercato e di ammissione dei valori mobiliari da negoziare. Le relative disposizioni regolamentari saranno sottoposte ad approvazione preventiva delle anzidette autorità competenti».

16.4

BEDONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 7:

a) le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine

potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato;

b) sarà riformulata, secondo criteri di omogeneità, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della borsa valori e degli altri mercati regolamentati, prevedendo strutture associative consortili di natura privatistica, costituite ed amministrate dagli intermediari ammessi ai mercati stessi. A dette strutture associative spetterà, nel quadro di criteri generali fissati dalle autorità competenti per la vigilanza su ciascun mercato, ogni competenza in ordine alle condizioni di funzionamento, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo operativo del mercato, alle condizioni di accesso al mercato e di ammissione dei valori mobiliari da negoziare. Le relative disposizioni regolamentari saranno sottoposte ad approvazione preventiva delle anzidette autorità competenti».

16.6

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 28 GIUGNO 1995

89ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0020ª)

Il senatore GUALTIERI lamenta l'incongruità dei comportamenti di quei colleghi che ieri avevano chiesto la chiusura della seduta della Commissione adducendo il pretesto dei concomitanti lavori dell'Assemblea, ai quali poi non hanno partecipato.

Il senatore PREIONI chiede che venga fissato il limite temporale per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1765, concernente norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione, iscritto all'ordine del giorno e già dichiarato urgente dall'Assemblea.

Il senatore BUCCIERO relatore per il disegno di legge n. 1765, chiede di poter riferire sul provvedimento nel corso della prossima settimana.

Così rimane stabilito.

Il presidente GUARRA propone l'inversione dell'ordine del giorno, in modo da continuare l'esame del disegno di legge n. 923.

Con il dichiarato voto contrario della senatrice SCOPELLITI, la proposta del Presidente è accolta.

IN SEDE REFERENTE

(923) **GUALTIERI**. *Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara* (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.1, del senatore **PREIONI**.

Il relatore **FABRIS** si esprime a favore del medesimo, mentre il sottosegretario **MARRA** si dichiara contrario.

Per dichiarazione di voto contraria intervengono i senatori **CONTESTABILE**, **RUSSO**, **BECHELLI** e **BELLONI**, il quale ricorda di aver ritirato la sua firma dall'emendamento in questione.

Il senatore **PREIONI** ritira l'emendamento 1.1.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.1-*bis*, che viene ricordato - nei suoi termini essenziali - dal senatore **TAMPONI**, il quale mette a disposizione una cartina geografica dei luoghi in questione, a sostegno delle sue argomentazioni.

Il relatore **FABRIS** e il sottosegretario **MARRA** esprimono avviso contrario all'emendamento.

Per dichiarazione di voto contraria intervengono i senatori **GUALTIERI** (che lamenta fra l'altro la scorrettezza nel voler esibire carte geografiche a tutti note), **SENESE**, **CONTESTABILE** (che difende la richiesta di allegare agli atti la documentazione geografica), e il senatore **LUBRANO DI RICCO**, mentre in senso favorevole si esprime la senatrice **SCOPELLITI**, che propone una modifica all'emendamento in discussione accettato dal senatore **TAMPONI**.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

Il senatore **LUBRANO DI RICCO** ritira gli emendamenti 1.2 e 1.0.1.

Il sottosegretario **GUARRA** ricorda che i proponenti avevano ritirato, già nella seduta di ieri, l'emendamento 1.3.

Il senatore **RUSSO** illustra l'emendamento 1.0.2.

Dopo che il relatore **FABRIS** e il sottosegretario **MARRA** hanno espresso parere favorevole, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

I senatori **LUBRANO DI RICCO** e **SENESE** rinunciano ad illustrare gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4, di identico contenuto.

Il relatore FABRIS e il sottosegretario MARRA manifestano avviso favorevole sui due emendamenti.

Per dichiarazione di voto contraria interviene la senatrice SCOPELLITI, mentre in senso favorevole prendono la parola il senatore SENESE (che riformula l'emendamento) e il senatore GUALTIERI. Anche il senatore LUBRANO DI RICCO adegua il suo emendamento alla riformulazione del senatore SENESE.

Posti congiuntamente in votazione nel nuovo testo, i due emendamenti sono quindi approvati.

Sul disegno di legge nel suo complesso, come modificato, prende la parola il senatore TAMPONI per manifestare contrarietà all'intero provvedimento che non tiene in debito conto l'esigenza di contemperare, con pari attenzione, le esigenze nazionali e quelle regionali. Preannuncia poi la presentazione di una relazione di minoranza, qualora la Commissione conferisse al relatore mandato a riferire in senso favorevole sul disegno di legge.

Interviene poi per dichiarare la sua contrarietà la senatrice SCOPELLITI, la quale sottolinea come purtroppo la popolazione carceraria sia in larga parte costituita da persone sottoposte alla misura della custodia cautelare; infine lamenta una distorta applicazione del Regolamento del Senato, in forza del quale ieri le è stata inibita la presentazione di emendamenti a causa del rifiuto della Commissione di riaprire il termine per la presentazione degli stessi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato, dando altresì mandato al Presidente di apportare al testo approvato tutte le modifiche formali di coordinamento che possano migliorare la redazione e la comprensione del disegno di legge.

(1875) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

(Esame e rinvio)

Il relatore BECCELLI illustra brevemente il provvedimento in titolo che recepisce, decaduto il precedente decreto-legge, alcune delle osservazioni formulate da più parti. In particolare, nota con soddisfazione che il Governo ha recepito gran parte dell'ordine del giorno approvato dal Senato, nell'esame del precedente decreto e fa presente che, invece, non è stato affrontato, in sede di reiterazione, il problema, complesso quanto delicato, delle sezioni-stralcio per smaltire l'arretrato.

Propone, quindi, la fissazione di un limite temporale per la presentazione di emendamenti e la costituzione di un comitato ristretto: tutto ciò al fine di accorciare i tempi di esame e di evitare la decadenza anche di questo decreto, in assenza dell'approvazione tempestiva della legge di conversione.

Conviene la Commissione. Il presidente GUARRA, recepite le designazioni di ciascun Gruppo, chiama a far parte del comitato i seguenti senatori: Becchelli, Belloni, Bucciero, Diana, Fabris, Garatti, Gualtieri, Laforgia, Lubrano di Ricco, Riz e Salvato.

Il sottosegretario MARRA interviene per far presente che la mancata istituzione delle sezioni stralcio non discende da una colpevole disattenzione, bensì dalla consapevolezza che siffatto problema organizzativo richiedeva un esame approfondito e che, quindi, stante la ristrettezza dei tempi, si sarebbe giunti al varo di soluzioni affrettate e non appaganti.

Il presidente GUARRA propone come limite per la presentazione di eventuali emendamenti il giorno mercoledì 5 luglio prossimo, alle ore 13. Concorda la Commissione.

Il senatore PREIONI ricorda che formalmente, proprio in Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva assicurato l'attenzione del Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado e invita il comitato a tenerne conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 923**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è abrogato».

1.1

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 1, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dai seguenti:

“1-ter. L'utilizzazione per finalità di detenzione dell'Istituto penitenziario di Pianosa ristrutturato in esecuzione del presente decreto ha carattere provvisorio e cessa entro il 31 dicembre 1997.

1-*quater*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, della parte dell'Istituto penitenziario dell'Asinara ricadente nella parte a sud dell'istmo di Cala di Sgombro di fuori e di dentro, ristrutturato in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa entro il 31 dicembre 1997.

1-*quinquies*. L'altra parte dell'Istituto penitenziario dell'Asinara, ricadente nella parte nord dell'istmo di Cala di Sgombro di fuori e di dentro verrà sdemanializzata improrogabilmente entro il 30 giugno 1995.

1-*sexies*. Sulla parte sdemanializzata si attuerà improrogabilmente a partire dal 1° luglio 1995 quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa all'istituzione del parco naturale dell'Asinara è quanto previsto dall'intesa del 25 giugno 1992 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna”.

1.1-bis

TAMPONI, PALUMBO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1999» con le altre: «rispettivamente entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1996».

1.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituita una conferenza di Servizio tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero di Grazia e Giustizia, la Regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari ed i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione ed i tempi previsti dalle leggi e dall'intesa di programma stipulata in materia».

1.0.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituita una conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di Grazia e Giustizia, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dalla presente legge e dall'intesa di programma in materia».

1.0.2

SENESE, RUSSO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. Il Governo riferirà alle Camere con cadenza semestrale, a partire dal 1° dicembre 1995, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti».

1.0.3 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. Il Governo riferirà alle Camere con cadenza semestrale, a partire dal 1° dicembre 1995, sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti».

1.0.4 (Nuovo testo)

SENESE, RUSSO, PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1741) Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

Il relatore SERRI illustra il disegno di legge relativo al finanziamento per la partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma ricordando che dal 1946, pur in assenza di una formale adesione dell'Italia, l'Associazione dei produttori della gomma ha provveduto a finanziare la parte italiana; dal 1990 in poi, interrottosi tale contributo, l'Assogomma ha chiesto che il Governo italiano subentrasse a sostenere l'onere, così come avviene per gli altri paesi partecipanti al Gruppo di studio. Già nella legislatura precedente si discusse di questo problema e non fu trovata soluzione, il che ha portato l'Italia a essere inadempiente da alcuni anni. Le perplessità allora emerse sembrano risolte dall'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 1, in seguito al rilievo di incostituzionalità della Commissione affari costituzionali: il rinvio in seguito all'approvazione del provvedimento legislativo che autorizzi l'adesione all'IRSG dovrebbe fugare le perplessità sollevate. Pertanto, data l'esiguità della somma in oggetto, propone di procedere senz'altro ad approvare il disegno di legge per evitare di mantenere l'Italia nella posizione di insolvenza in cui si trova.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea la singolarità di considerazioni del genere allorchè nello stesso momento si levano voci quasi unanimi a favore delle privatizzazioni, dimostrando così una certa elasticità del concetto.

Il senatore PORCARI, nel concordare sia con le osservazioni del relatore che con l'appunto del senatore Andreotti, ritiene prevalente la

considerazione di salvare il prestigio dell'Italia in sede internazionale, in considerazione soprattutto della piccola entità di spesa prevista. Sarebbe peraltro da precisare se il testo dell'accordo che seguirà terrà conto non solo degli interessi dell'Assogomma ma almeno di quelli più vasti di rilievo nazionale.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE, dopo aver ricordato brevemente l'origine del Gruppo internazionale di studio sulla gomma, rileva che sin dall'inizio questa incongruità ha accompagnato la posizione dell'Italia che diventa ora insostenibile e per la quale sarà predisposto al più presto il relativo testo di accordo.

Il relatore SERRI, raccogliendo le indicazioni del senatore Porcari, ritiene che in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo che il Governo sottoscriverà sarà utile approfondire gli aspetti di interesse economico derivanti dal progresso tecnologico, con riferimento alle materie prime che, dal 1946 ad oggi, hanno sostituito al caucciù i prodotti chimici. Invita comunque la Commissione ad approvare il testo in esame.

Il presidente MIGONE, dopo aver comunicato che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti separatamente gli articoli 1, 2 e 3 che sono approvati a maggioranza.

Il senatore CUFFARO, intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che il presente disegno di legge appare imposto da un atto unilaterale dell'Associazione di produttori di gomma: pare infatti assurdo che lo Stato debba intervenire a finanziare ricerche scientifiche utili a queste grandi aziende che operano in campo mondiale. Non così avviene in altri settori in cui le aziende investono risorse senza essere assistite dallo Stato, nel settore ricerca e sviluppo.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato a maggioranza.

(1602) Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 17 maggio.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta del 17 maggio scorso fu istituito un Comitato ristretto per l'elaborazione degli emendamenti al testo del Governo. Invita quindi il relatore a illustrare gli emendamenti da lui presentati, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il relatore CIONI, nell'annunciare alla Commissione l'esito unitario a cui il Comitato ristretto è giunto attraverso la collaborazione preziosa degli uffici del Senato e del Governo nonché degli stessi enti interessati, rileva che la proposta fusione dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente e dell'Istituto Italo-Africano non costituisce certamente un intervento punitivo, ma anzi vuole favorire un rilancio del loro patrimonio

culturale e scientifico in termini di efficienza. Si è trattato innanzitutto di tutelare il patrimonio scientifico e di razionalizzare l'apparato amministrativo in un unico ente, cosa che favorirà un'economia di scala permettendo di superare i meccanismi di indebitamento.

Passando brevemente all'esame degli emendamenti, sottolinea l'importanza delle nuove norme relative alla riconferma delle finalità del nuovo ente, alla ridefinizione degli organi e dei rispettivi compiti, alla definizione delle procedure per individuare una pianta organica adeguata; si è voluto inoltre rivalutare la base associativa valorizzando il ruolo dei soci e del consiglio di amministrazione. È stata prevista una disciplina transitoria affidata agli stessi presidenti, ritenendo inutile il commissariamento che avrebbe tra l'altro disperso l'accumulo di una preziosa esperienza. Per quanto riguarda il finanziamento, si è fatto riferimento alla tabella prevista dalla legge n. 948 del 1982 che, al termine del triennio, dovrà essere superata con l'iscrizione di apposita voce nel bilancio dello Stato. Il tutto si completa con l'erogazione del contributo straordinario per il biennio 1996-97 per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla fusione.

Per quanto riguarda i suggerimenti della Commissione affari costituzionali circa la diminuzione dei componenti del comitato scientifico, ritiene di mantenere la formulazione proposta in quanto tale organo potrà essere diviso in più sezioni il cui numero diventerebbe irrisorio. Per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, che è stato parzialmente contrario, ritiene che vi sia stata una incomprensione circa la spesa a regime; precisa perciò che essa non ricomprenderà il contributo straordinario aggiuntivo di cui al secondo comma dell'emendamento 2.0.15. Si riserva pertanto di riformulare tali disposizioni in modo più chiaro confidando in tal modo di ottenere parere favorevole.

Il presidente MIGONE dà quindi lettura del parere della 1^a Commissione così formulato: «La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando peraltro l'opportunità di diminuire il numero dei componenti del Consiglio scientifico, di cui all'emendamento 2.0.9». Indi dà lettura del parere della 5^a Commissione: «La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 2.0.15 (limitatamente al comma 3) su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 e 2.0.15 (per la restante parte) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 3.1»

In merito alla parte contraria del parere della Commissione bilancio, auspica che la riformulazione preannunciata dal relatore consenta di superare le perplessità sull'emendamento 2.0.15.

Il senatore SERRI, nell'esprimere pieno consenso ai risultati raggiunti dal Comitato ristretto, auspica che si concluda in tempi brevi l'iter del provvedimento. Sottolinea poi l'importanza di questa innovazione metodologica che la Commissione affari esteri ha felicemente adottato nel prendere iniziative concrete per intervenire nelle materie di competenza senza delegare a ciò il solo Governo.

Il senatore PORCARI, concordando pienamente con questa ultima osservazione, sottolinea come la Commissione abbia dato esempio di celerità e di efficienza nell'utilizzare l'iniziativa legislativa parlamentare per supplire alle lentezze dell'amministrazione italiana. Nell'esprimere parere favorevole a tutti gli emendamenti, l'unica osservazione che ritiene di sottoporre alla Commissione riguarda l'emendamento 2.0.9 in cui andrebbe precisata la natura del parere, vincolante o meno, del Consiglio scientifico. Suggerisce inoltre alcune modifiche di mera eleganza lessicale.

Il senatore ANDREOTTI nel rallegrarsi con i colleghi per l'ottimo lavoro del Comitato ristretto, concorda con gli emendamenti proposti e rileva che tutto è stato reso possibile, diversamente dal passato, dalla piena disponibilità dei presidenti degli enti. Nel recente viaggio in Iran ha potuto constatare che, malgrado i cambiamenti di regime, il lavoro scientifico intrapreso dall'ISMEO è tuttora apprezzato e il prestigio della cultura italiana è rimasto intatto.

Il presidente MIGONE, nell'aggiungere anche il proprio compiacimento a quello manifestato generalmente dalla Commissione, ringrazia gli uffici che hanno collaborato a dare positiva accoglienza ad una iniziativa parlamentare volta a risolvere un annoso problema di mancata razionalizzazione e riorganizzazione: assicura che anche per il futuro non si perderanno le occasioni per questa forma di autonomia costruttiva che la Commissione ha dimostrato di saper assumere.

Quanto alle osservazioni sollevate non ritiene di dover precisare altro circa il parere del Consiglio scientifico, già di per sé chiaramente di natura consultiva. Una questione, pur non rilevante dal punto di vista legislativo, deve essere comunque portata a conoscenza della Commissione circa il problema della sede del nuovo Istituto: il Comune di Roma rivendica attualmente una parte del Palazzo di Via Aldrovandi, sede dell'Istituto Italo-Africano, per installarvi gli uffici di una ditta privata incaricata dell'alienazione degli immobili comunali, il che rende difficoltosa la riunione dei due enti privandoli non solo di spazio, ma soprattutto della parte utilizzata per la rappresentanza. Peraltro si potrebbe ipotizzare, se tutto il palazzo fosse lasciato libero dal Comune di Roma, di utilizzare questa sede non solo per il nuovo ente ma anche per risolvere il problema analogo dell'Istituto Italo-Latino-Americano.

Il senatore CUFFARO rivolge al relatore alcuni quesiti circa il numero dei soci e il ruolo che concretamente dovrebbero svolgere nella vita dell'Istituto. Ritiene peraltro che sia eccessivo fare eleggere l'intero Consiglio scientifico dall'assemblea dei soci e avanza l'ipotesi di farne designare la metà dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Il senatore CASTELLANI fa presente al senatore Porcari che il Consiglio scientifico ha poteri deliberanti sugli indirizzi culturali e scientifici; gli sembra invece opportuno che i pareri espressi su questioni di carattere amministrativo non siano vincolanti.

Il relatore CIONI ritiene che il parere espresso dal Consiglio scientifico ai sensi del primo comma dell'emendamento 2.0.9 sia consultivo e

che ciò non debba essere specificato. Per quanto riguarda poi le altre questioni di carattere stilistico sollevate dal senatore Porcari, reputa opportuno definirle in sede di coordinamento formale del disegno di legge.

Replica poi al senatore Cuffaro, sottolineando l'importanza della scelta compiuta dal Comitato ristretto nel conservare la base associativa dell'Istituto e nell'attribuire all'assemblea poteri molto estesi. Si tratta peraltro di un'assemblea assai qualificata, composta inizialmente da alcune centinaia di soci - tra cui centri di ricerca e associazioni culturali - che potrebbero ulteriormente aumentare, ove l'attività del nuovo Istituto sia coronata da successo. Si dichiara pertanto contrario all'ipotesi prospettata dal senatore Cuffaro.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE dà atto al Comitato ristretto dell'ottimo lavoro svolto e ringrazia la Commissione per aver assunto una iniziativa di grande rilievo: con l'istituzione del nuovo ente sarà possibile salvaguardare le grandi tradizioni scientifiche dell'ISMEO e aprire nuove prospettive anche per i ricercatori dell'Istituto Italo-Africano, che porta in eredità un'importante biblioteca e un rilevante patrimonio di documenti.

Per quanto riguarda la questione della sede, comunica che il ministro Agnelli ha più volte telefonato al sindaco di Roma, sottoponendogli l'esigenza di mantenere l'attuale destinazione dell'edificio di via Aldrovandi, anche in considerazione della prospettiva di fusione dei due enti. Ciò tuttavia non è stato sufficiente a far recedere il Comune di Roma dall'intenzione di rientrare in possesso di una parte dell'edificio. Propone pertanto al Presidente della Commissione di recarsi con lui dal sindaco Rutelli per esporgli il grande significato culturale del nuovo ente e sottolineare l'opportunità che esso abbia una sede adeguata nella città di Roma. Si riserva poi di verificare la possibilità di collocare nello stesso edificio di via Aldrovandi anche l'Istituto Italo-Latino-Americano.

In conclusione il Sottosegretario ribadisce che il Ministero degli affari esteri è favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal relatore, su cui sono già intercorse intese per le vie brevi, e fa presente che sono state avviate le procedure per ottenere il necessario concerto degli altri Ministeri interessati.

Il presidente MIGONE avverte che il seguito della discussione deve essere rinviata ad altra seduta, per poter trasmettere alla Commissione bilancio il nuovo testo dell'emendamento 2.0.15 che sarà predisposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1602**Art. 2.**

Al comma 1 sostituire la data «31 dicembre 1994» con l'altra «31 luglio 1995» e la cifra «2.200» con l'altra «2.325».

2.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. ...

1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di seguito denominato Istituto - che persegue le finalità che le vigenti disposizioni assegnano all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all'Istituto Italo-Africano, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze.

2. L'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto Italo-Africano sono soppressi. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonchè il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi così come determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Istituto è iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, la legge 20 marzo 1975, n. 70 e l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.

2.0.1

IL RELATORE

Art. ...

1. Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto provvede a:
 - a) predisporre e realizzare programmi di studi e di ricerche;
 - b) promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti;
 - c) realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi africani e orientali e, in tale quadro, effettuare missioni, viaggi di studio e campagne archeologiche in detti paesi;
 - d) acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico e culturale del mondo africano e orientale, nonché sulla sua situazione politica, economica, sociale;
 - e) organizzare corsi di insegnamento delle lingue e culture dei Paesi dell'Africa e dell'Asia nonché altri corsi specializzati pertinenti ai propri fini;
 - f) favorire la presenza di studenti dei suddetti Paesi nelle istituzioni nazionali per il completamento e il perfezionamento della loro formazione, anche attraverso la concessione di borse e sussidi di studi;
 - g) svolgere attività editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici;
 - h) stipulare convenzioni e concludere intese per attività in comune con Università, accademie, istituzioni culturali e di ricerca, nonché con altri enti, associazioni ed organismi italiani o stranieri nei settori delle proprie attività;
 - i) assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1;
 - l) istituire sezioni in Italia e all'estero.

2. L'Istituto fornisce relazioni di studio, schede informative e documentazioni su problemi specifici che riguardano il mondo africano e orientale al Ministero degli affari esteri e alle altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nonché, mediante apposite convenzioni o intese, ad enti e soggetti pubblici e privati.

2.0.2.

IL RELATORE

Art. ...

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio d'amministrazione;
 - d) il Consiglio scientifico;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti;
 - f) il Direttore generale.
2. Gli organi dell'Istituto di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 durano in carica quattro anni.

2.0.3

IL RELATORE

Art. ...

1. I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori.
2. Possono essere soci dell'Istituto cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili e politici, nonchè enti pubblici e privati in persona di un rappresentante all'uopo delegato.
3. Tutti i soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
4. La qualità di socio è incompatibile con quella di dipendente con rapporto d'impiego dell'Istituto o con la posizione di titolare di una lite attiva o passiva con l'Istituto stesso.
5. Lo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge, stabilisce i requisiti e le modalità per l'ammissione dei soci nelle singole categorie, i relativi diritti, nonchè i casi di decadenza; può altresì prevedere altre forme di adesione all'Istituto o di collaborazione per cittadini italiani e stranieri, nonchè per associazioni o istituzioni culturali che operino nella stessa area scientifica.

2.0.4.

IL RELATORE

Art. ...

1. L'Assemblea composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta straordinaria per le altre deliberazioni di sua competenza e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci ordinari.
2. L'Assemblea:
 - a) elegge a scrutinio segreto sei componenti del Consiglio d'amministrazione, un membro del Collegio dei revisori e i componenti del Consiglio scientifico;
 - b) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;
 - c) adotta lo statuto e le relative modifiche;
 - d) nomina i soci onorari e ammette i soci ordinari su proposta del Consiglio d'amministrazione;
 - e) può eleggere un Presidente onorario dell'Istituto.

3. Le delibere di cui al comma 1 lettera b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante.

2.0.5.

IL RELATORE

Art. ...

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del Consiglio stesso, questi viene sostituito, secondo le procedure previste dall'articolo 5.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio scientifico; può prendere in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio d'amministrazione, salvo a sottoporle, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima successiva seduta.

2.0.6.

IL RELATORE

Art. ...

1. Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Istituto ed è composto da 10 membri, di cui quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione rispettivamente dai Ministri degli affari esteri, dell'università e ricerca scientifica, dei beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica e sei eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio elegge, nel proprio seno un Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente.

2.0.7.

IL RELATORE

Art. ...

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal Consiglio scientifico;
- b) propone all'Assemblea i progetti di statuto e delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;
- d) ammette i soci sostenitori, formula proposte all'Assemblea per il conferimento della qualità di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;
- e) stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;
- f) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- g) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonchè sulle transazioni;
- h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;
- i) compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti.

2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1 lettera c) sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

2.0.8.

IL RELATORE

Art. ...

1. Il Consiglio scientifico, composto da non più di 20 membri scelti tra personalità della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle finalità dell'Istituto, ne determina gli indirizzi culturali e scientifici, nel rispetto della specificità e dell'autonomia dei diversi settori di ricerca e di attività ed esprime il proprio parere sulle iniziative più rilevanti e su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio d'amministrazione.

2. I membri del Consiglio scientifico sono eletti dall'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio scientifico può organizzare la propria attività in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.

2.0.9.**IL RELATORE****Art. ...**

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, uno dal Ministero degli affari esteri ed il terzo eletto dall'Assemblea dei soci scelto tra iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2.0.10**IL RELATORE****Art. ...**

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le misure delle indennità di carica del Presidente e dei membri del Collegio dei revisori, nonché dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio scientifico, tenuto anche conto dei risultati di gestione dell'Istituto.

2.0.11**IL RELATORE****Art. ...**

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio d'amministrazione, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni rinnovabile, a dirigenti in servizio presso l'Istituto o presso amministrazioni pubbliche od anche a persone estranee in possesso dei requisiti di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere. Si applicano al direttore generale i limiti di età previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione ai fini del pensionamento.

2. Al direttore generale spettano le seguenti funzioni:

a) curare l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio d'amministrazione;

b) provvedere alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

c) adempiere alle altre attribuzioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in quanto compatibili con quelle attribuite agli altri organi dell'Istituto.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati e partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

2.0.12

IL RELATORE

Art. ...

1. In attesa della costituzione degli organi ordinari dell'Istituto di cui all'articolo 3 comma 1, è istituita una gestione transitoria per gli atti di ordinaria amministrazione e per gli adempimenti propedeutici alla costituzione degli organi stessi. Tale gestione è affidata ai Presidenti dei due enti soppressi ovvero, in caso di indisponibilità di uno di essi o di ambedue, a persona o persone nominate con decreto del Ministro degli affari esteri.

2.0.13

IL RELATORE

Art. ...

1. In sede di prima attuazione sono considerati soci dell'Istituto, aventi titolo a partecipare all'Assemblea, i soci onorari, ordinari, effettivi e sostenitori dei due enti soppressi, risultanti tali alla data di entrata in vigore della presente legge a meno che, entro 30 giorni dalla predetta data, abbiano presentato o fatto pervenire ai rispettivi Presidenti dichiarazione scritta attestante la volontà di non mantenere la qualità di soci dell'Istituto, ferme restando le quote di associazione già stabilite per l'anno 1995. I soci ordinari dell'ISMEO e quelli effettivi dell'I.I.A. confluiscono nella categoria dei soci ordinari dell'Istituto.

2. Entro i successivi 30 giorni i due Presidenti convocano l'Assemblea mediante avviso per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, ai soci indicati al comma 1, spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

3. L'Assemblea, per la cui validità occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, elegge il presidente della seduta e procede alla elezione dei componenti degli organi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera a).

4. Ogni socio vota per tre nominativi per l'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione, per un solo nominativo per l'elezione del membro del Collegio dei revisori e per dieci nominativi per l'elezione

dei componenti del Consiglio scientifico. È ammesso il voto per delega con un massimo di quattro deleghe allo stesso socio.

5. Fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, continuano ad operare i collegi dei revisori dei conti in carica presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I contratti dei direttori generali in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti di diritto all'atto della nomina del direttore generale dell'Istituto, ove non siano scaduti in precedenza.

2.0.14

IL RELATORE

Art. ...

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'Istituto per l'Africa e l'Oriente subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella Tabella triennale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni.

2. È autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 800 milioni nell'anno 1997 per la concessione di un contributo aggiuntivo all'Istituto per l'Africa e l'Oriente per gli stessi anni.

3. A decorrere dall'anno 1998 il contributo annuo a favore dell'Istituto per l'Africa e l'Oriente è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2.0.15

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.685 milioni per l'anno 1995, di lire 1.600 milioni per il 1996 e in lire 900 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.»

3.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

83^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE**(757) SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare****(949) VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno 1995.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati approvati fino all'articolo 9 gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 757, assunto dalla Commissione come testo base e che è stato illustrato il subemendamento 10.3/1 del relatore. Avverte che il relatore ha presentato un ulteriore subemendamento 10.3/2 e lo invita ad illustrarlo.

Il relatore PERUZZOTTI illustra quindi l'emendamento 10.3/2, sottolineando che la esclusione del Ministro del tesoro dal concerto previsto al comma 1 dell'emendamento 10.3 si propone di snellire la procedura per l'emanazione del regolamento di attuazione.

Il sottosegretario SANTORO conviene con le motivazioni illustrate dal relatore relativamente al subemendamento 10.3/2, sul quale esprime parere favorevole. Propone a sua volta di modificare l'emendamento 10.3 del Presidente, sostituendo, al comma 1 le parole «fornite al personale militare e civile del Ministero della difesa» con l'altra: «erogate» (subemendamento 10.3/3), in modo tale da rendere il testo del suddetto emendamento meglio coordinato con quanto già approvato all'articolo 6 in ordine alla apertura delle strutture sanitarie militari alla generalità dei cittadini.

Il presidente BERTONI dichiara di concordare con tutti i subemendamenti presentati al suo emendamento 10.3.

Nell'esprimersi in senso favorevole alle proposte di modifica all'articolo 10, il senatore MANZI osserva che le carenze delle strutture sanitarie, che spesso gravano in modo drammatico sulla comunità civile, rendono necessaria l'estensione alla cittadinanza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, delle quali è auspicabile un sempre più stretto coordinamento con le omologhe strutture sanitarie civili, finalizzato anche al miglioramento della qualità dei servizi e della professionalità degli operatori.

Con distinte e successive votazioni sono quindi accolti i subemendamenti 10.3/2, 10.3/3 e 10.3/1, e l'emendamento 10.3, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.1 e 10.2 del Governo. Essendo esaurito l'esame degli emendamenti presentati, richiama l'attenzione della Commissione sulle proposte di coordinamento da lui presentate. Con la prima proposta viene disciplinato il Centro studi e ricerche sulla medicina militare, del quale si fa menzione all'articolo 4; la seconda proposta riformula la tabella B in relazione alla quantificazione degli oneri indicata all'articolo 9, restando invece immodificata la tabella A, riferita all'articolo 6; con la terza proposta si provvede alla soppressione dell'articolo 11, la cui previsione di entrata in vigore della legge non risulta più attuale.

Poste ai voti, le proposte di coordinamento 1, 2 e 3 sono accolte.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore RAMPONI esprime a titolo personale un avviso contrario al provvedimento, nel quale non è stata accolta la proposta di modifica da lui avanzata - e che si ripromette di presentare all'Assemblea - relativa all'estensione dell'indennità prevista al comma 2 dell'articolo 6 anche al personale paramedico.

Il senatore MANZI, nel dichiarare di astenersi sul provvedimento in titolo, ribadisce l'esigenza di una migliore integrazione tra le strutture sanitarie militari e quelle civili.

La senatrice BAIOLETTI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale ed esprime apprezzamento per le iniziative legislative all'esame, orientate a favorire le sinergie tra le strutture militari e quelle civili e ad assicurare al personale militare medico un trattamento economico paritetico rispetto a quello attribuito all'omologo personale civile.

La sua parte politica si adopererà affinché l'Assemblea accolga la proposta del senatore Ramponi, di estendere al personale paramedico l'indennità riconosciuta agli ufficiali medici.

Il senatore VOZZI si esprime in senso favorevole al provvedimento che la Commissione si accinge a licenziare per l'Aula, pur non nascondendo alcune perplessità che sorgono dalla constatazione che il disegno di legge non esaurisce le problematiche assai complesse relative al personale non medico appartenente alla sanità militare. Ritiene comunque

che si sia compiuto un rilevante passo in avanti e che l'Assemblea potrà migliorare ulteriormente il provvedimento.

Nell'esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo, il senatore FRONZUTI sottolinea i vantaggi che potranno derivare alle strutture della sanità militare da un più stretto collegamento con l'ambiente civile.

Il senatore PETRICCA annuncia il voto favorevole del Gruppo del partito popolare italiano ad un provvedimento che costituisce un significativo passo in avanti nella direzione, indicata in molti interventi, di una più attiva partecipazione degli organismi della sanità militare nell'erogazione dei servizi finalizzati alla tutela della salute.

Il senatore FORCIERI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo progressisti-federativo, sottolinea l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame del provvedimento, con risultati sostanzialmente positivi, ferma restando la possibilità di pervenire a ulteriori miglioramenti nel corso della discussione in Assemblea.

Dopo che il senatore DE NOTARIS ha espresso l'avviso favorevole della sua parte politica, il relatore PERUZZOTTI sottolinea che la Commissione si è adoperata concordemente per delineare soluzioni praticabili per il riordino della sanità militare, accogliendo positivamente le legittime aspettative degli ufficiali medici.

Il sottosegretario SANTORO, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, sottolinea che nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo si è registrata una positiva convergenza e collaborazione tra il Parlamento e il Governo, particolarmente sensibile, quest'ultimo a tutte le misure rivolte a favorire l'avvicinamento e l'integrazione tra società civile e mondo militare.

Il PRESIDENTE, nell'indirizzare un sincero ringraziamento a tutti i componenti della Commissione e al rappresentante del Governo per il proficuo lavoro compiuto, sottolinea che è stato fatto un piccolo ma significativo passo nella direzione indicata dal sottosegretario Santoro: la Commissione ha così concorso a rimuovere i fattori di quell'isolamento dell'ordinamento militare rispetto alla società politica e civile che, proprio in questi ultimi giorni, è stato fatto oggetto di preoccupate segnalazioni da parte dei vertici delle Forze Armate e dai responsabili politici.

La Commissione conferisce a maggioranza al relatore Peruzzotti il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 757, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte che si intende conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 949.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 757**Art. 10.**

Al comma 1 dell'emendamento 10.3 sopprimere le parole: «e con il Ministro del tesoro».

10.3/2**IL RELATORE**

Alla termine del comma 1 sostituire le parole: «fornite al personale militare e civile del Ministero della difesa» con l'altra: «erogate».

10.3/3**IL GOVERNO**

Dopo il comma 2 dell'emendamento 10.3 inserire il seguente:

«2-bis. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina anche le modalità di imputazione alle strutture sanitarie militari dei corrispettivi di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

10.3/1**IL RELATORE**

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa adotta il Regolamento di attuazione della presente legge, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro del Tesoro, prevedendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse umane e materiali effettive, la definizione delle necessarie priorità concernenti i compiti istituzionali del servizio della sanità militare e l'esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie fornite al personale militare e civile del Ministero della difesa.

2. Le disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1976, n. 1076 che definiscono l'onerosità dei servizi forniti dalle strutture sanitarie militari sono abrogate.

3. Lo schema di Regolamento di cui al comma 1 viene trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano per il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

10.3

BERTONI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della difesa» aggiungere le altre: «, di concerto con il Ministro della sanità».

10.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «nonchè il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5 sono trasmessi» con le altre: «è trasmesso».

10.2

IL GOVERNO

Proposta di coordinamento

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

1. È istituito, senza oneri ulteriori a carico del bilancio del Ministero della difesa, il Centro studi e ricerche sulla medicina militare, nell'ambito della Direzione generale della sanità militare.

2. L'ordinamento e le modalità operative del Centro di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge.

1

BERTONI

All'articolo 9 la tabella b è così modificata:

TABELLA B
(articolo 9)

INDENNITÀ MENSILE LORDA SENZA EFFETTI PENSIONISTICI Attività di servizio

Posizione	Ufficiali medici in S.P.E.	Importo mensile lordo (11,5%)	Mensilità	Totale
1	2	3	4	5=2x3x4
Base	100	430.000	12	516.000.000
1° sessennio ..	500	520.000	12	3.120.000.000
2° sessennio ..	385	600.000	12	2.772.000.000
3° sessennio ..	385	700.000	12	3.234.000.000
4° sessennio ..	127	780.000	12	1.188.720.000
	1.497			

1) Oneri per emolumenti lordi	L.	10.830.720.000
2) Contributi assistenziali a carico dell'Amministrazione della Difesa	L.	1.039.749.120
Onere totale ...	L.	11.870.469.120

2

BERTONI

Sopprimere l'articolo 11.

3

BERTONI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

86^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Giarda.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE**

(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno 1995.

Il presidente FAVILLA avverte che sostituirà il senatore Costa assente, quale relatore.

Precisa altresì che si passerà all'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo, facendo presente che il Governo ha presentato una nuova proposta emendativa al testo dell'articolo 7, che reca, come noto, disposizioni in materia di partecipazioni *ex* EAGAT; la nuova formulazione si pone l'obiettivo di contemperare le diverse esigenze del Tesoro e degli enti locali interessati al processo di dismissione delle attività termali. Dichiarò infine di ritirare l'emendamento 7.1.

Il Sottosegretario GIARDA, nell'illustrare l'emendamento 7.7, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 7 del decreto-legge, conferma l'intendimento del Governo di accogliere le istanze delle regioni e dei comuni interessati al processo di dismissione delle attività termali, rilevando peraltro che le disposizioni relative al Centro Ittico Tarantino Campano traggono origine da una specifica indicazione emersa alla Camera dei deputati in sede di conversione del precedente decreto-legge.

Illustra quindi l'emendamento 7.8, volto a sostituire l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge.

Il presidente FAVILLA fa presente che proprio sul comma 4 dell'emendamento 7.1, riproposto in identica formulazione nell'emenda-

mento 7.7 testè illustrato, la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone pertanto di inserire all'anzidetto emendamento 7.7 le parole: «e ai comuni interessati, dietro loro richiesta», dopo le parole: «Regione Campania», in modo tale da superare tale parere contrario. Di conseguenza va indicata anche per la regione Puglia l'adozione di questa procedura, sostituendo allo stesso comma le parole «a questa regione» con le altre «con gli stessi criteri».

Dopo alcuni interventi dei senatori D'ALÌ, VIGEVANI, FARDIN e CAPONE, i quali concordano con la proposta di modifica proposta dal Presidente, il Sottosegretario GIARDA fa presente che l'operazione di scorporo e trasferimento alle regioni interessate del Centro Ittico in questione si presenta al momento particolarmente complessa e che la formulazione del comma 4, ancorchè non assentita dalla 5^a Commissione, non riesce a fugare le perplessità sulle procedure che dovranno adottarsi.

Il PRESIDENTE-RELATORE, ribadisce la proposta di modifica del comma 4 dell'articolo 7 volto a superare il parere contrario della 5^a Commissione, sulla quale il Sottosegretario GIARDA si rimette alla Commissione.

Interviene quindi il senatore PAINI, il quale rileva che il meccanismo di dismissione delle attività termali, così come previsto dall'emendamento 7.7, non sembra garantire le necessarie risorse finanziarie ai comuni eventualmente interessati alla privatizzazione.

Il PRESIDENTE-RELATORE, osserva che la procedura prevista dal comma 2 dell'emendamento 7.7, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati, consente una elastica valutazione delle convenienze che, di volta in volta, emergeranno per gli enti locali di partecipare o meno al processo di dismissione.

Il senatore VIGEVANI, propone di modificare il comma 2 dell'emendamento 7.7, inserendo le parole: «terapeutiche e curative» dopo le parole: «finalità istituzionali».

Il sottosegretario GIARDA accetta la modifica proposta dal senatore Vigevani.

Posto ai voti, nel testo comprendente le proposte di modifiche del presidente Favilla e del senatore Vigevani, è approvato l'emendamento 7.7. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.8.

Il presidente FAVILLA illustra l'emendamento 7.6, volto a superare il parere contrario della 5^a Commissione sul testo del decreto-legge.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.6.

Il PRESIDENTE-RELATORE ritira l'emendamento 8.1 ed illustra l'emendamento 8.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, posto ai voti è approvato l'emendamento 8.2.

Il PRESIDENTE-RELATORE ritira l'emendamento 10.1, ed illustra l'emendamento 10.2 volto a superare il parere contrario della 5^a Commissione sul testo del decreto-legge.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.2.

Dopo aver ritirato l'emendamento 10.0.1, il presidente RELATORE illustra l'emendamento 11.1, anch'esso volto a superare il parere contrario della 5^a Commissione espresso sul testo del decreto-legge.

Interviene quindi il sottosegretario GIARDA, il quale non ritiene di poter condividere il parere contrario della 5^a Commissione sull'articolo 11 del decreto-legge; rimangono, peraltro, intatte le ragioni che hanno motivato la revisione del meccanismo di composizione della Commissione per valutare gli indennizzi per i beni perduti all'estero.

Preso atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, il Presidente pone ai voti l'emendamento 11.1, soppressivo dell'articolo 11 del decreto-legge, che è approvato.

Si dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1687, di conversione del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1687

al testo del decreto-legge

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT). - 1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro per essere successivamente dismesse nel quadro del riordino complessivo del settore termale.

2. In attesa della approvazione del piano di riordino complessivo di cui al comma 1, si potranno anticipare tutte le dismissioni su cui vi sia intesa tra Ministero del tesoro, regioni ed enti locali direttamente interessati.

3. Sarà assicurato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ovvero ai comuni interessati, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, da esercitare, direttamente ovvero tramite società miste a partecipazione pubblica e privata, entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto.

4. Le partecipazioni del Centro Ittico Tarantino Campano spa sono trasferite a titolo oneroso alla regione Campania previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia da trasferire a questa regione».

7.1

COSTA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT), sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, sentita la conferenza tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il trasferimento delle suddette partecipazioni sulla base di obiettivi di valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali.

3. In ogni caso sarà assicurata alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ovvero ai comuni interessati, a parità di con-

dizioni, il diritto di prelazione, da esercitare, direttamente ovvero tramite società miste a partecipazione pubblica e privata, entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto.

4. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano spa sono trasferite a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia da trasferire con gli stessi criteri».

7.7

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere successivamente dismesse nel quadro del riordino complessivo del settore termale;».

7.2

PAINI

Sopprimere il comma 2.

7.3

VIGEVANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 si provvederà comunque sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali, ovvero, anche previ scorpori aziendali si procederà a cessioni immobiliari o di settori di attività sulla base di criteri di valorizzazione dell'attività sanitaria delle singole terme, in funzione dell'importanza territoriale delle stesse per gli enti locali interessati, nonché delle prospettive turistiche connesse assicurando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero ai comuni interessati, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, da esercitare, direttamente ovvero tramite società miste a partecipazione pubblica e privata, entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto».

7.4

PAINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero ai comuni interessati, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, da esercitare, direttamente ovvero tramite società miste a partecipazione pubblica e privata, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto».

7.5

FERRARI Karl, RIZ, THALER AUSSERHOFER,
ARMANI, COSTA

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti - i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato».

7.8

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

7.6

COSTA

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «messi in pagamento» con la seguente: «pagati».

8.1

COSTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'utilizzo dei titoli dati in garanzia nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito titoli».

8.2

COSTA

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa). - 1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

“5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro, in relazione alle caratteristiche del progetto presentato, concede contributi in conto capitale a fondo perduto in misura pari al 20 per cento del fabbi-

sogno indicato nel programma degli investimenti, oppure finanziamenti pari all'intero fabbisogno rimborsabili in dieci anni senza interessi. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme derivanti dai rimborsi sono destinate al finanziamento di ulteriori progetti».

10.1

COSTA

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma».

10.2

COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma interpretativa)

1. Gli impegni di pagamento diretto di cui ai commi 6 e 7-bis dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1994, n. 644, si intendono regolati dall'articolo 1273, comma 2 del vigente codice civile.

2. I crediti corrispondenti alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

10.0.1

COSTA

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

COSTA

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 28 GIUGNO 1995

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Guiducci Bonanni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 13 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale condivide gli obiettivi del provvedimento in titolo, teso a modificare una normativa ormai obsoleta traendo spunto dalla più moderna legislazione europea. Sia la riduzione del numero di copie da consegnare alle biblioteche sia la previsione di sgravi fiscali per le spese postali di trasmissione sono infatti interventi quanto mai opportuni per equiparare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Sul provvedimento è stato purtroppo espresso un parere parzialmente contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio, parere che ella tuttavia auspica possa essere superato mediante la presentazione di opportuni emendamenti.

La senatrice BUCCIARELLI, premesso di condividere molte delle considerazioni svolte dal relatore Scaglioso nella sua relazione introduttiva, lamenta la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione procede all'esame di tale provvedimento. In questo modo, infatti, non risulta

possibile effettuare tutti i dovuti approfondimenti come, ad esempio, acquisire gli orientamenti del gruppo di lavoro operante presso il Ministero, attraverso una audizione informale dei suoi rappresentanti. Pur non avanzando una richiesta formale in tal senso al fine di non rallentare l'iter del provvedimento, ella auspica tuttavia che possano intervenire chiarimenti in ordine ad alcune questioni ancora irrisolte.

Innanzitutto, occorrerebbe chiarire la portata della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2; inoltre, sarebbe opportuno verificare i motivi che sottostanno alla scelta, operata dall'articolo 6, di configurare un diverso regime di acquisizione dei documenti da parte delle biblioteche dei due rami del Parlamento; infine, in presenza di una commissione così numerosa come quella prevista dall'articolo 9 per lo svolgimento di competenze attinenti al deposito legale, sarebbe utile ipotizzare la configurazione di un organismo esecutivo caratterizzato da una composizione più snella.

Confidando di poter raggiungere un'intesa soddisfacente sui temi testè individuati, sui quali invita peraltro il Ministro ad offrire il proprio contributo, ella auspica, infine, anche a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, una sollecita approvazione del disegno di legge da parte entrambi i rami del Parlamento.

Il senatore MASULLO lamenta che il disegno di legge in titolo non abbia colto l'occasione per riparare ad una situazione di ingiustificata discriminazione a danno della biblioteca nazionale di Napoli la quale, per un disguido risalente addirittura all'unità d'Italia, è tuttora esclusa dal circuito del deposito legale. Ciò comporta gravi disagi ad un folto numero di studiosi, non solo del Meridione, cui è ormai tempo di porre fine.

Alle considerazioni del senatore Masullo si associano i senatori BORGIA e COSTA; il secondo sottolinea in particolare la forte vivacità culturale del Meridione che non merita di essere fatta oggetto di così gravi discriminazioni.

Poichè nessun altro chiede di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica il senatore SCAGLIOSO, il quale dichiara preliminarmente di non voler entrare nel merito delle ultime considerazioni relative alla biblioteca nazionale di Napoli, pur osservando che uno degli scopi del disegno di legge è, al contrario, quello di ridurre il numero di copie che gli editori siano tenuti a trasmettere.

Il provvedimento in esame è peraltro essenziale per dotare l'Italia di una legislazione più consona ai parametri europei anche in questo settore della vita culturale.

Gli editori dovrebbero d'altro canto essere tranquillizzati relativamente alla preoccupazione - sollevata da alcuni - che alla approvazione del testo possa conseguire una contrazione nella spesa per l'acquisto di libri. Al contrario, anche grazie ai bollettini informativi delle acquisizioni che saranno diffusi dalle biblioteche, il mondo dell'editoria non potrà che trarre consistenti vantaggi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda poi la conservazione del materiale non librario, il disegno di legge è - se possibile - ancor più importante, dal momento che esso disciplina settori attualmente regolati da una normativa assai più arretrata e farraginoso.

Il testo contiene infine precise indicazioni nel senso dell'articolazione del servizio bibliotecario sul territorio, superando l'ormai obsoleta concezione centralista dello Stato, che meritano di essere rilevate e condivise.

Il sottosegretario GUIDUCCI BONANNI, replicando a sua volta, rileva come l'istituto del deposito legale debba essere finalizzato all'esercizio di un servizio sul territorio. Ciò è possibile solo se i materiali sono consegnati direttamente agli istituti identificati dalla legge come aventi diritto e quindi distribuiti territorialmente a seconda delle materie cui afferiscono.

D'altronde, l'esistenza di un Servizio bibliotecario nazionale fornito di un efficiente sistema informatico rappresenta una garanzia sufficiente rispetto all'esigenza di unitarietà a livello nazionale.

L'esperimento svolto a titolo volontario dagli editori con le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze è stato, in questo senso, estremamente positivo e suggerisce di istituzionalizzare il rapporto diretto tra editori e istituti di raccolta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di fissare a martedì 4 luglio prossimo, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

(1649) *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali*

(1613) ZECCHINO ed altri: *Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.

Il relatore PRESTI illustra il testo unificato da lui predisposto per i due provvedimenti in titolo, soffermandosi sugli aspetti più significativi.

Innanzitutto, è stato reso esplicito il carattere sperimentale dell'autonomia amministrativa, contabile e gestionale che il provvedimento attribuisce ad alcuni istituti museali. Se da un lato non è apparso infatti opportuno conferire fin d'ora detta autonomia ad un numero di istituti eccessivamente elevato, dall'altro si è ritenuto doveroso prefigurare fin d'ora la possibilità di successivi ampliamenti dell'ambito di applicazione della legge.

Anzichè provocare sovrapposizioni rispetto all'ordinamento vigente, egli ha poi ritenuto opportuno elaborare il testo in forma di novella rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, recante l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali. An-

che i contenuti del disegno di legge n. 1613, relativo alla Discoteca di Stato, sono stati introdotti nel testo con la medesima tecnica legislativa.

Il disegno di legge individua nel comitato di istituto, le cui competenze sono espressamente individuate, l'organo programmatico di ciascun polo museale autonomo, sollevandolo tuttavia dai compiti di gestione. Inoltre, anche in considerazione delle difficoltà verificatesi a seguito della emanazione del regolamento attuativo della «legge Ronchey» e dell'entrata in vigore dell'articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 41 di quest'anno, convertito dalla legge n. 85, si è ritenuto utile riformulare organicamente l'intera materia, abrogando espressamente il predetto articolo 47-*quater*.

Quanto infine al prosieguo dell'*iter* del provvedimento, il relatore propone di fissare un termine per la presentazione di emendamenti tali da consentire i necessari approfondimenti. Egli invita altresì i membri della Commissione a valutare l'opportunità di richiedere la rimessione alla sede redigente del provvedimento, al fine di un maggiore coinvolgimento di tutte le forze politiche attraverso la discussione in Assemblea, sempre che ciò non ne comprometta la sollecita approvazione.

Il senatore MERIGLIANO, prendendo la parola per un chiarimento, chiede se il testo predisposto dal relatore consenta l'attribuzione di autonomia anche ad altri istituti che ne facciano richiesta, oltre a quelli già previsti, purchè ciò avvenga senza oneri a carico dello Stato.

Dopo che il ministro PAOLUCCI ha assicurato che il Ministero sta valutando la praticabilità di tale eventualità, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato a mercoledì 5 luglio alle ore 14.

La senatrice BUCCIARELLI chiede che tale termine sia fissato alle ore 20.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera infine di fissarlo alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Seguito e conclusione della discussione: approvazione con emendamenti)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 17 maggio scorso.

Il relatore MERIGLIANO comunica di aver ritirato gli emendamenti 1.0.1 e 2.1 da lui presentati al fine di sopperire alle esigenze della terza università di Roma. Tali esigenze sono state infatti risolte in altro modo e pertanto non vi è motivo di insistere per la votazione di detti emendamenti.

Egli illustra peraltro un nuovo emendamento (1.1), volto a ridurre il contributo da assegnare all'università di Urbino per il 1996 da 10 a 7 miliardi, in modo tale da consentire la realizzazione anche di altri interventi a carico dei fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Previa dichiarazione di astensione del senatore MAFFINI, con separate votazioni sono quindi approvati l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 come modificato, nonché l'articolo 2 nel testo accolto dalla Commissione in sede referente.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BEVILACQUA manifesta apprezzamento per la decisione del relatore di ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 2.1, il che consente al Gruppo Alleanza Nazionale di superare la contrarietà all'approvazione del provvedimento, già espressa in altre circostanze. Egli preannuncia pertanto la propria astensione sul disegno di legge.

Il senatore FRIGERIO dichiara che, nonostante una contrarietà di massima alla elargizione di contributi statali ad enti o istituzioni non statali, la preclara tradizione dell'università di Urbino, la sua efficiente gestione dei fondi e la circostanza che già la legge n. 243 del 1991 prevedeva contributi in suo favore a carico del bilancio dello Stato lo inducono ad esprimere un voto favorevole.

Il senatore MAFFINI annuncia invece il proprio voto contrario.

A favore del provvedimento si esprimono poi i senatori BISCARDI (che manifesta a sua volta soddisfazione per il ritiro, da parte del relatore, degli emendamenti 1.0.1 e 2.1), LONDEI (che si pronuncia anche a nome del Gruppo Progressisti-Federativo), BORGIA (che ricorda l'alta qualità dell'istituzione universitaria di Urbino) e COSTA (che rammenta di essere a sua volta firmatario del provvedimento).

Dopo che anche il ministro SALVINI si è associato all'auspicio dell'approvazione del provvedimento, il disegno di legge, posto ai voti nel suo complesso, è approvato.

La seduta termina alle ore 16,40.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1649 E 1613**

**Attribuzione di autonomia a musei ed istituti del Ministero per i
beni culturali e ambientali. Modificazioni e integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805**

Art. 1.

*(Attribuzione di autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni
culturali e ambientali)*

1. Al fine di avviare la sperimentazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti per il conferimento di autonomia agli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 12, primo comma, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«d-bis) Discoteca di Stato istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;».

3. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore e audiovisive che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonché la produzione straniera sonora e audiovisiva considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce copie delle registrazioni sonore, delle videoregistrazioni e dei documenti multimediali prodotti o distribuiti su licenza in Italia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme sul deposito legale.

2. In particolare, l'Istituto:

a) studia e definisce gli standard per il trattamento e la conservazione dei documenti sonori e audiovisivi, cura la gestione del catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

b) cura la produzione e la vendita della discografia e della videografia nazionale dei documenti sonori e audiovisivi prodotti e distribuiti in Italia;

c) diffonde la conoscenza del patrimonio sonoro e audiovisivo e collabora con le università, gli istituti culturali e gli istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di programmi e progetti comuni, stipulando a tal fine accordi e convenzioni.».

4. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Presso ciascun istituto centrale è costituito un comitato di istituto, composto da:

- a) il direttore dell'istituto, che lo presiede;
- b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;
- c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

3. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.».

5. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Il comitato di istituto:

- a) entro il 31 marzo dell'anno precedente quello di riferimento predisporre il programma di attività dell'istituto ed il bilancio preventivo;
- b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento presenta al Ministro il rendiconto, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa;
- c) formula proposte e pareri al direttore di istituto.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Il rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.».

6. All'articolo 21 è soppresso il secondo comma e il terzo comma è sostituito dal seguente: «Con regolamento, emanato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa, secondo particolari criteri di trasparenza, accelerazione e semplificazione delle relative procedure.».

7. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 1. Sono istituiti quali organi del Ministero:

- a) il Museo di Brera di Milano;
- b) la Galleria degli Uffizi di Firenze;
- c) la Galleria Borghese di Roma, con la Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini e le Gallerie Corsini e Spada;
- d) il Museo di Capodimonte di Napoli.

2. Gli istituti di cui al comma 1 sono dotati di autonomia amministrativa e contabile, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

3. L'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sono dotati dell'autonomia di cui al comma 2. Ad essi si applicano gli articoli 19, 20, 21 e 22.».

8. Il Ministro, sulla base di un costante monitoraggio sull'esercizio dell'autonomia da parte degli istituti e sull'efficienza dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 2, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla attuazione della presente legge, in allegato al disegno di legge di bilancio. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese ad altri istituti del Ministero.

Art. 2.

(Servizi aggiuntivi presso gli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei seguenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici;

d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale; gestione delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali;

e) servizi di pulizia;

f) organizzazione di mostre e di altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

2. La concessione dei servizi di cui al comma precedente, di durata massima quinquennale e rinnovabile fino alla durata massima complessiva di 15 anni, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata anche ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto.

3. È abrogato l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

4. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali affluiscono direttamente all'entrata del bilancio degli istituti stessi.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli anni 1996 e 1997, le spese annuali per il funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge sono determinate nell'ammontare indicato nella tabella A allegata alla presente legge e sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali; per gli anni successivi la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per l'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi e dei beni culturali assegnati agli istituti di cui alla presente legge, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per ciascuno degli istituti predetti, in ragione di lire 30 miliardi per il 1995 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, secondo quanto previsto nella tabella B.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 11,3 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995; quanto a lire 3,5 miliardi, a carico del capitolo 1538 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali; quanto a lire 200 milioni, a carico del capitolo 1545 dello stesso stato di previsione; quanto a lire 3,7 miliardi a carico del capitolo 1534 e quanto a lire 2 miliardi a carico del capitolo 3033 dello stesso stato di previsione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 30 miliardi nel 1995 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1953, n. 956, 4 febbraio 1958, n. 27, 11 marzo 1967, n. 367, 27 maggio 1975, n. 190 e 7 marzo 1981, n. 74.

TABELLA A
(Art. 3, comma 1)

Spese per il funzionamento
(in miliardi di lire)

Museo di Brera	0,4
Galleria degli Uffizi	0,6
Galleria Borghese ed altre	0,4
Museo di Capodimonte	0,5
Biblioteca nazionale di Firenze	3,5
Biblioteca nazionale di Roma	3,5
Archivio centrale dello Stato	2,0
Istituto centrale beni sonori	0,4

TABELLA B
(Art. 3, comma 2)

Spese di adeguamento
(in miliardi di lire)

Istituto	1995	1996	1997	Totale
Brera	6	12	12	30
Uffizi	8	16	16	40
Borghese ed altre	4	8	8	20
Capodimonte	6	12	12	30
Bibl. naz. Firenze	1,5	5	5	11,5
Bibl. naz. Roma	1,5	3	3	7,5
Archivio c.d. Stato	1	1	1	3
Ist. naz. beni sonori	1,5	3	3	7,5
Totale ...	30	60	60	150

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 556

Riferito al testo accolto in sede referente

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «è assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, finalizzati» con le seguenti: «sono assegnate le somme di lire 10 miliardi per il 1995 e di lire 7 miliardi per il 1996, finalizzate».

1.1

MERIGLIANO, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 28 GIUGNO 1995

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di attivazione della procedura di cui all'articolo 46, comma 2, del Regolamento al fine di conoscere lo stato di attuazione delle legislazione vigente in materia di ANAS e viabilità
(R046 002, C08ª, 0001ª)

Il presidente BOSCO fa presente che, dall'audizione del Ministro dei lavori pubblici del 24 maggio scorso e da quella successiva dell'Amministratore straordinario dell'ANAS, è emerso che le risorse finanziarie disponibili, data la loro notoria esiguità, sono insufficienti a garantire la realizzazione sia degli interventi urgenti per la sicurezza stradale, che di quelli contenuti nell'ultimo stralcio triennale 1994-1996 del piano decennale, varato appena lo scorso mese di marzo. Per ovviare a tale situazione, il Ministro ha annunciato che sono in corso di elaborazione ulteriori stralci operativi, riferiti a opere cantierabili e realizzabili con le risorse disponibili. Ovviamente - e questo è il maggiore problema emerso dall'audizione informale dell'Amministratore dell'ANAS - si tratta di operare secondo effettivi ed oggettivi criteri di priorità. Nel contempo, lo stesso processo di trasformazione dell'ANAS in ente pubblico, avviato con il progetto di riordino di cui al decreto legislativo n. 143 del 1994, non è stato ancora portato a completamento, essendo in fase di elaborazione i relativi decreti di attuazione.

Data la complessità e la delicatezza della situazione (e considerato anche che il documento di programmazione economico-finanziaria individua esigenze di completamento di opere, diffuse su tutto il territorio nazionale per un valore di tremila miliardi e, in relazione a ciò, prospetta la possibilità di autorizzare l'ANAS ad assumere i mutui necessari, ponendo l'onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato) da parte di alcuni senatori è giunta la sollecitazione - cui il Presidente si associa - affinché la Commissione sia presente attivamente nel processo in corso e possa fungere da stimolo verso il Ministero e l'ANAS nella individuazione delle opere indilazionabili da compiere in relazione alle risorse disponibili. Sotto tale profilo, lo strumento più agile che il

Regolamento consente di utilizzare è quello indicato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 46, in base al quale è possibile nominare un relatore che - eventualmente coordinato da un gruppo di lavoro - sia messo in condizioni di acquisire ogni elemento conoscitivo utile sullo stato di attuazione della normativa vigente in una determinata materia di competenza della Commissione e conseguentemente riferire ad essa entro un termine da questa stabilito.

Il Presidente propone pertanto di nominare relatore, ai sensi del citato articolo 46, comma 2, il senatore De Corato e di costituire un gruppo di lavoro, composto da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare, che, coordinato dal relatore stesso, possa poi riferire alla Commissione indicando concrete proposte operative (eventualmente anche nuovi interventi legislativi ritenuti necessari) prima dell'inizio della discussione del prossimo disegno di legge finanziaria.

Su tale proposta si apre quindi il dibattito.

Il senatore BACCARINI, dichiarando di non condividere la proposta di attivare la procedura dell'articolo 46 comma 2 del Regolamento, sottolinea l'esigenza di individuare le linee programmatiche del settore della viabilità, sulla base di un documento proposto dal Governo, e non di soffermarsi sulla questione della distribuzione delle risorse attribuite all'ANAS per i singoli interventi, questione questa che sarebbe assolutamente improduttiva.

Il senatore RADICE, dopo aver fatto presente che l'aspetto economico non costituisce in alcun modo il nodo centrale del problema, ma che occorre dare certezza normativa all'ANAS, dichiara di concordare con la proposta.

Il senatore DEMASI, associandosi alle considerazioni del senatore Radice, conviene sulla proposta (data l'importanza di acquisire elementi conoscitivi chiari sul problema dell'ANAS, in modo da poter poi valutare i provvedimenti che in materia verranno assegnati all'esame della Commissione), nonchè sulla scelta del relatore, data la sua comprovata competenza nel settore.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene che l'attivazione della procedura ex articolo 46, comma 2, sia per il momento prematura, dovendo ancora la Commissione completare una audizione informale avviata in Ufficio di Presidenza con l'Amministratore straordinario dell'ANAS dottor D'Angiolino (che infatti aveva rinviato ad un successivo incontro le risposte ai quesiti che gli erano stati posti dai senatori). Prospetta poi l'esigenza di ascoltare, sulla materia, il Ministro dei lavori pubblici.

Dopo che il senatore TERRACINI ha dichiarato il proprio assenso alla proposta, il senatore CARPINELLI interviene per esprimere forti perplessità (non dovute ad alcuna pregiudiziale di carattere politico) in merito all'attivazione della procedura prevista dall'articolo 46, in considerazione del fatto che la natura giuridica dell'ANAS non è ancora certa e pertanto c'è il rischio di sovraccaricare ulteriormente l'attività dell'Ente già gravemente compromessa.

La senatrice FAGNI, dopo aver precisato che è da più parti sentita l'esigenza di acquisire i necessari elementi conoscitivi per definire la natura giuridica dell'ANAS ai fini della sua piena operatività, dichiara che la proposta può essere condivisa solo se ricondotta entro tali precise finalità.

Il senatore DE CORATO interviene per precisare che l'attivazione dell'articolo 46 tende proprio a operare una ricognizione della normativa che regola la natura giuridica, le competenze e l'attività dell'ANAS.

La proposta di attivazione della procedura ex articolo 46, comma 2 e la connessa proposta di nomina del relatore e di costituzione del gruppo di lavoro, nei termini illustrati dal Presidente, poste ai voti sono accolte a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore SCIVOLETTO dichiara che si riserva di valutare di designare o meno un rappresentante della propria parte politica in seno al gruppo di lavoro.

Si associa il senatore BACCARINI.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 28 GIUGNO 1995

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Intervengono il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Luchetti e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1814) *Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARI comunica che sul disegno di legge sono stati presentati dai vari Gruppi numerosi emendamenti, di cui sono in corso di stampa le fotocopie che saranno distribuite ai Commissari.

Propone quindi che l'esame dell'articolato abbia inizio la prossima settimana: la Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Esame - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pozzi e di occupazione di spazi e passi carrabili

(Approvazione di risoluzione: doc. XXIV, n. 4)

(R050 002, C09ª, 0001ª)

Il presidente FERRARI - premesso che gli affari in titolo sono stati assegnati alla Commissione dal Presidente del Senato con lettera datata 25 maggio 1995 - riferisce sulla situazione di difficoltà e di estremo disagio in cui si trova il mondo agricolo sia per l'approssimarsi della scadenza del 30 giugno 1995 entro cui i proprietari e gli utilizzatori di pozzi debbono presentare la relativa denuncia, secondo una procedura

che implica notevoli costi finanziari, sia per la soppressione dall'esenzione della tassa di occupazione permanente del suolo pubblico dei passi carrabili (lascerà agli atti della Commissione un testo di relazione dettagliata sui vari aspetti).

Illustra quindi la seguente proposta di risoluzione:

«La 9ª Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato

premesso

che permangono, nel mondo agricolo, difficoltà e disagi per la prossima scadenza del 30 giugno 1995, entro cui presentare la denuncia dei pozzi, secondo una procedura onerosa, (decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e legge 21 ottobre 1994, n. 584) e per la soppressione dall'esenzione della tassa di occupazione permanente del suolo pubblico dei passi carrabili,

impegna il Governo

a) per quanto attiene ai pozzi,

- ad adottare un provvedimento indifferibile ed urgente per prorogare il termine per la denuncia dei pozzi e delle captazioni in aree protette;

- a fissare tale termine in almeno sei mesi dopo l'entrata in vigore dei regolamenti applicativi della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, e comunque non prima del 30 giugno 1996;

- a prevedere un provvedimento legislativo di coordinamento in cui

1) si definiscano in maniera semplificata ed uniforme gli adempimenti per la suddetta denuncia, specificando che essa non comporta oneri per i privati;

2) sia chiarito che la denuncia sana i precedenti provvedimenti autorizzativi non richiesti;

3) sia individuata una soglia limite per i piccoli pozzi produttivi da assoggettare allo stesso regime giuridico dei pozzi domestici;

4) siano stabilite tariffe uguali per gli usi irrigui e di abbeveraggio del bestiame, sempre limitatamente agli emungimenti di ridotta entità;

b) per quanto attiene ai passi carrabili,

- ad esonerare dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili agricoli destinati al servizio dell'azienda in funzione dell'attività medesime, così come già sostenuto dalla Commissione Finanze del Senato. Analoga esenzione dovrebbe essere estesa anche agli attraversamenti mediante occupazione del sottosuolo delle strade effettuati con condotte per il trasporto dell'acqua ai fini dell'irrigazione dei fondi rustici.

Interviene sulla proposta di risoluzione il senatore NATALI per chiarimenti, che sono forniti dal PRESIDENTE.

Il ministro LUCHETTI dichiara che si impegnerà a verificare quanto sarà possibile fare nel senso richiesto.

La Commissione quindi all'unanimità approva la risoluzione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09^a, 0030^a)

Il presidente **FERRARI** comunica che il disegno di legge n. 282 dei senatori Loreto ed altri sui frantoi oleari è stato assegnato in sede primaria alla 9^a Commissione.

Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà al termine della seduta per il calendario dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

170^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(932) TAPPARO ed altri. Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(1143) BALDELLI ed altri. Disciplina della subfornitura industriale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CARPI, tenuto conto dell'esigenza di ulteriori verifiche su alcune disposizioni già approvate dalla Commissione nella settimana precedente, prospetta l'opportunità che l'esame delle proposte di coordinamento degli emendamenti votati venga differito alla seduta pomeridiana.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

171^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(932) TAPPARO ed altri. Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(1143) BALDELLI ed altri. Disciplina della subfornitura industriale

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Coordinamento, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento del testo unificato, che assume il seguente nuovo titolo: «Disciplina del rapporto di subfornitura»)

Si riprende l'esame congiunto, nel testo unificato rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MICELE dà ragione delle proposte di coordinamento relative agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 13 del testo unificato da lui predisposto, già approvato nella seduta del 21 giugno. Propone altresì che il testo assuma il seguente titolo: «Disciplina del rapporto di subfornitura».

La Commissione, successivamente, con separate votazioni, approva le proposte di coordinamento e quella relativa al titolo illustrate dal relatore. Conferisce, infine, al relatore MICELE il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO FINALE DEL TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI
DI LEGGE NN. 932-1143**

Art. 1.

Inserire la seguente rubrica: (Definizione).

Coord. 1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

«In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto».

Coord. 2

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole da: «ma non degli aspetti» sino alla fine, con le seguenti: «, restando escluso ogni sindacato sugli aspetti gestionali dell'impresa subfornitrice».

Coord. 3

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 10 per cento» con le altre: «pari al 5 per cento».

Coord. 4

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: «è responsabile non solo» con le altre: «ha la responsabilità»; sostituire altresì le parole: «ma ha anche la responsabilità» con la seguente: «nonchè quella».

Coord. 5

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Nullità di clausole)

Coord. 6

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «le tempistiche» con le altre: «i tempi».

Coord. 7

IL RELATORE

Art. 11.

*Al comma 1, sostituire la parola: «camere» con l'altra: «commissio-
ni».*

Coord. 8

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le commissioni arbitrali di cui al comma 1 esercitano le funzioni di arbitrato in materia di subfornitura secondo procedura rituale»

Coord. 9

IL RELATORE

Art. 12.

Inserire la seguente rubrica: (Controllo della CONSOB).

Coord. 10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire in fine le parole «dell'indice» con le seguenti: «dei suddetti dati sintetici».

Coord. 11

IL RELATORE

Art. 13.

Ai commi 1, 2 e 3 eliminare il riferimento all'articolo 3.

Coord. 12

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del luogo in cui è domiciliato il subfornitore» con le altre: «competenti per territorio, con riferimento al domicilio del subfornitore».

Coord. 13

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «del luogo in cui è stata commessa la violazione» con le altre: «competente per territorio con riferimento al domicilio del subfornitore».

Coord. 14

IL RELATORE

Inserire il seguente titolo del disegno di legge: «Disciplina del rapporto di subfornitura».

Tit. 1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 28 GIUGNO 1995

121ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 9,15.***INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA**
(A007 000, C11ª, 0020ª)

La Commissione, all'unanimità, decide di inserire all'ordine del giorno della seduta già convocata per oggi, mercoledì 28 giugno 1995, alle ore 15, in sede consultiva su atti del Governo, l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo n. 139-bis del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto Servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

IN SEDE REFERENTE**(203) BETTONI BRANDANI ed altri: Mutualità volontaria integrativa**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 22 giugno 1995.

Il relatore, senatore BEDIN, richiamandosi al dibattito svoltosi nella seduta del 22 giugno scorso, ritiene che la soluzione più opportuna per approvare una serie di norme volte a rendere più attuale la disciplina delle società di mutuo soccorso, ma prive di implicazioni di spesa, sia quella di presentare un apposito disegno di legge. Ciò permetterebbe infatti di lasciare nella sua interezza il provvedimento in titolo, per esaminarlo quando il Governo presenterà la scheda tecnica per la quantificazione degli oneri finanziari richiesta dalla Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

122ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto Servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge n. 724 del 1994. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0006ª)

Il relatore, senatore CARNOVALI, illustra il provvedimento necessario all'attuazione della norma contenuta nell'articolo 19 della legge n. 724 del 1994, che prevede la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro il 30 giugno 1995. Si sofferma quindi sull'illustrazione degli articoli che dispongono del nuovo assetto dei rapporti giuridici afferenti allo SCAU e alla ricollocazione del personale dipendente presso l'INPS e l'INAIL. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole, ferma restando la necessità che la soppressione del Servizio sia operata dal Governo entro il 1° luglio 1995, senza ulteriori proroghe del termine.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore DE GUIDI, il quale esprime a sua volta l'auspicio che non sia prorogato il termine del 1° luglio 1995 per la soppressione dell'ente e si associa alla proposta dell'espressione di un parere favorevole, in quanto la situazione del personale dipendente sembra essere sufficientemente garantita.

Alle posizioni del senatore De Guidi si associa il senatore MANFROI, ricordando però il problema della prossimità del termine di scadenza per la vidimazione dei registri delle imprese agricole, problema che potrebbe essere aggravato dalla soppressione dell'ente. Chiede quindi se il Governo non consideri l'opportunità di spostare il termine per l'adempimento di questo obbligo.

Il senatore ALÒ ritiene che qualche difficoltà nel passaggio delle competenze dallo SCAU agli altri Enti sia da mettere in conto, ciò non

deve tuttavia rappresentare un alibi per impedire la soppressione dello Servizio. Dichiara inoltre di concordare con quanto affermato dal senatore De Guidi.

Il sottosegretario LISO informa la Commissione che è all'esame del Governo un progetto riguardante il differimento dei termini relativi ad alcuni adempimenti a carico delle imprese agricole. A tal proposito, tuttavia, l'orientamento del Governo sarebbe quello di agevolare e snellire le procedure soltanto per le imprese più piccole.

Il senatore TAPPARO, che dichiara in primo luogo di concordare sulla necessità di un rispetto del termine del 1° luglio 1995 per la soppressione dello SCAU, sottolinea tuttavia la presenza di un problema inerente alla fase transitoria relativamente alla gestione dei ricorsi, di cui forse sarà opportuno far cenno nel parere.

Il presidente SMURAGLIA prende quindi atto dell'orientamento unanime della Commissione affinché il termine del 1° luglio 1995 per la soppressione dello SCAU non sia prorogato, come invece articoli di giornale attribuivano alle intenzioni del Governo. Prende inoltre atto di un orientamento generale volto all'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, parere che tuttavia non potrà essere immediatamente espresso in quanto è necessario attendere le osservazioni della Commissione agricoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11*, 0021*)

Il senatore CARNOVALI invita il presidente Smuraglia a sollecitare il Presidente della Commissione bilancio affinché sia espresso il parere sul disegno di legge n. 1838, di cui ieri è stato rinviato l'esame.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12^a, 0018^a)

Il Presidente ALBERTI CASELLATI, tenuto conto che il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219 è stato calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea nella settimana a partire da martedì 11 luglio e che risultano presentate ulteriori proposte emendative, propone di spostare il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al decreto-legge n. 219, già fissato per le ore 19 del giorno 20 giugno, alle ore 10 del giorno venerdì 30 giugno.

Convieni la Commissione sulla proposta avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti, ricordando che gli stessi sono già stati illustrati e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

Il Presidente, quindi, dà conto del parere sugli emendamenti da parte della 5^a Commissione permanente, che ha espresso il proprio nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 3.2 e 3.1.

Il senatore PETRUCCI ritira tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica ad eccezione dell'emendamento 4.2.

Modificando il parere precedentemente espresso, il relatore GREGORELLI si esprime favorevolmente in ordine all'emendamento 4.2, tenuto conto della valutazione positiva espressa dalla 5^a Commissione permanente.

Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 4.2.

Posto ai voti è accolto all'unanimità l'emendamento 4.0.1.

Su richiesta del RELATORE, il senatore FERRARI Karl chiarisce che l'emendamento 4.0.2 trae origine dalla esigenza di considerare valido il titolo di studio in odontoiatria conseguito in Austria o in Germania, così come previsto dalla legge 11 marzo 1972, n. 118, anche dopo il termine del 30 aprile 1964; si tratta infatti di regolarizzare formalmente la posizione di quegli operatori che hanno conseguito tale titolo di studio successivamente a tale termine, entro il 1975, anno di chiusura dell'istituto dove sono stati conseguiti i diplomi.

Il senatore BINAGHI rileva che le disposizioni recate dall'emendamento potrebbero trovare una collocazione più adatta in un apposito disegno di legge sulla professione di odontoiatra.

Il senatore FERRARI Karl fa presente che ha già presentato un disegno di legge recante disposizioni identiche all'emendamento in questione.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto contrario sull'emendamento 4.0.2, rilevando la genericità della dizione «diploma di dentista», rispetto alla normativa vigente.

Il senatore PETRUCCI annuncia il voto contrario sull'emendamento 4.0.2, rilevandone la sostanziale disomogeneità rispetto alle disposizioni recate dal provvedimento in titolo.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 4.0.2, con l'astensione del Presidente, e dei senatori Bettoni Brandani, Modolo e Carella.

La Commissione dà quindi mandato al relatore GREGORELLI di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1735, di conversione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, con le modificazioni accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere, eventualmente, l'autorizzazione per la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1735

al testo del decreto-legge

Art. 2.*Sopprimere l'articolo.***2.1**

BINAGHI

Art. 3.*Al comma 1 dopo le parole: «Il CIPE fissa», inserire le seguenti: «entro 90 giorni».***3.2**

GREGORELLI, LAVAGNINI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la sospensione della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale del prezzo dei farmaci oggetto della suindicata comunicazione, ovvero la limitazione della rimborsabilità al livello di prezzo correttamente determinato in base ai criteri di cui alla prima parte del presente comma», con le altre: «il trasferimento dei farmaci in oggetto nella classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 1993, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere a) o b), del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 537, al prezzo indicato dalle imprese ma limitandone la rimborsabilità al livello di prezzo determinato in base ai criteri di cui alla prima parte del presente comma».***3.1**

GREGORELLI, LAVAGNINI

Art. 4.*Al comma 1 sopprimere le parole: «Per l'anno 1995».***4.1**

PETRUCCI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva appartenenza».

4.2

PETRUCCI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-ter. A partire dal 1° gennaio 1996 sono abrogati i commi 1, 2, 3 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana norme atte a garantire l'effettiva parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri nella determinazione del contributo per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33».

4.3

PETRUCCI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-quater. In base ai principi contenuti nella legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assistenza sanitaria obbligatoria in regime gratuito è garantita a tutti i minori che si trovino in stato di affidamento pre-adottivo. Il Ministero della sanità è tenuto ad emanare criteri per l'applicazione uniforme di tale norma in tutte le unità sanitarie locali presenti sul territorio nazionale».

4.4

BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, DI ORIO, PIETRA LENZI, SCIVOLETTO, TORLONTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-quinques. In ottemperanza della convenzione sui diritti del fanciullo di New York ratificata nel 1991, al fine di assicurare l'assistenza sanitaria di base per i minori stranieri, presenti sul territorio nazionale irregolarmente o in attesa di definire la loro posizione, è istituito un Fondo di assistenza sanitaria presso il Ministero della sanità, con assegnazione annuale di risorse definite sulla base di protocolli di intesa stipulati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La dotazione del Fondo è ripartita ogni anno proporzionalmente tra le regioni in base ai suddetti protocolli».

4.5

PETRUCCI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-sexies. Al fine di potenziare, in una logica di prevenzione e di tutela generale della salute, l'assistenza sanitaria prestata agli stranieri, presenti sul territorio nazionale irregolarmente o in attesa di definire la loro posizione, tramite la promozione di progetti sperimentali di assistenza di base gratuita loro rivolta, è istituito un Fondo di assistenza sanitaria presso il Ministero della sanità, con assegnazione annuale di risorse definite sulla base di protocolli d'intesa stipulati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La dotazione del Fondo è ripartita ogni anno proporzionalmente tra le regioni in base ai suddetti protocolli ovetto in relazione ai progetti presentati da ogni singola regione».

4.6

PETRUCCI, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4.....

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

4.0.1

GREGORELLI, LAVAGNINI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975.

La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, deve essere presentata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.0.2

FERRARI KARL, RIZ

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

155^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Mastrobuono.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE**(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale****(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato già licenziato per l'Assemblea nella precedente fase di esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con l'illustrazione dei tre subemendamenti del senatore Ronchi all'emendamento 6.2 (nuovo testo).

Il senatore RONCHI dichiara che, se saranno accolti i subemendamenti da lui presentati, voterà a favore dell'emendamento 6.2 (nuovo testo).

Il relatore NAPOLI esprime parere favorevole sul subemendamento 6.2 (nuovo testo)/1, contrario al subemendamento 6.2 (nuovo testo)/2, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.2 (nuovo testo)/3.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole sul subemendamento 6.2 (nuovo testo)/1, mentre si dichiara contrario sui subemendamenti 6.2 (nuovo testo)/2 e 6.2 (nuovo testo)/3.

Il senatore CARCARINO annuncia voto favorevole sui tre subemendamenti del senatore Ronchi, ai quali aggiunge firma.

La Commissione conviene all'unanimità sul subemendamento 6.2 (nuovo testo)/1.

La Commissione accoglie quindi a maggioranza, con separate votazioni, i subemendamenti 6.2 (nuovo testo)/2 e 6.2 (nuovo testo)/3.

La Commissione accoglie infine l'emendamento 6.2 (nuovo testo), nel testo emendato, che risulta integralmente sostitutivo dell'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno scorso, passando agli emendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore FANTE trasforma il proprio emendamento 1.1 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che il succedersi nell'arco di pochi anni di numerosi disposti legislativi volti a porre ordine nella complessa materia di smaltimento dei rifiuti ha dimostrato in modo palese la notevole difficoltà a risolvere la problematica;

rilevato che in modo precipuo ciò è dovuto alla filosofia sottesa alla definizione di rifiuto;

rilevato che conseguentemente le operazioni quali recupero di materie prime, recupero energetico, trattamento chimico-fisico per recuperare frazioni di materiali, riutilizzo parziale o totale dello stesso materiale, vengono considerate alternative allo smaltimento solo se esiste una convenienza economica;

rilevato che le medesime operazioni vengono ostacolate da un insieme di norme rigide che non favoriscono il recupero di tutti quegli elementi, in senso lato, contenuti nella materia prima denominata rifiuto;

ribadito che tutto ciò determina: una ridotta sicurezza per la salute dei cittadini; un proliferare di smaltimento dei rifiuti non controllato soprattutto di speciali e tossico-nocivi; una deturpazione dell'ambiente; l'incertezza per gli operatori su come smaltire, utilizzare, trattare il «rifiuto»; la riduzione delle possibilità di piani di controllo, mirati e costanti nel tempo, sulla gestione del ciclo dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento;

considerata la complessità della normativa e l'esigenza di adeguamento ad un regime europeo;

preso atto della impossibilità di convertire in legge il decreto-legge n. 162 del 1995;

impegna il Governo:

a disciplinare le attività finalizzate al riutilizzo, come materia prima o come fonte di energia, dei rifiuti destinati al recupero, derivanti da cicli di produzione o di consumo;

a disporre che le attività relative ai rifiuti destinati al recupero non siano sottoposte alle norme di cui agli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che:

si tratti di rifiuti previsti nell'allegato II e III del Regolamento 93/259/CEE;

il rifiuto venga effettivamente recuperato con una delle attività di recupero prevista dalla direttiva 91/156/CEE;

che vengano rispettati gli adempimenti e gli obblighi volti a garantire il recupero di energia e di materie prime in condizioni di sicurezza per la salute pubblica e per l'ambiente;

per la definizione di rifiuto si adottino le definizioni contenute nelle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e successive modificazioni».

0/1689/1/13*

IL RELATORE

Il senatore RONCHI invita il relatore a riformulare l'ordine del giorno n. 1, prevedendo la menzione espressa della necessità di applicare le direttive comunitarie in materia, nonchè della necessità di riferire la nozione di rifiuto anche ai residui destinati al recupero.

Il senatore CARCARINO preannuncia voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

Il senatore SPECCHIA invita a ridurre le premesse dell'ordine del giorno ad un'unica presa d'atto dell'impossibilità di pervenire alla conversione in tempo utile del decreto-legge in titolo; del resto, occorrerebbe indirizzare il massimo degli sforzi politici all'obiettivo che venga data attuazione alla delega di cui il Governo dispone per il recepimento delle direttive comunitarie in materia.

I senatori LASAGNA e NAPOLI concordano con l'invito formulato dal senatore Specchia.

Dopo un breve intervento in tal senso del sottosegretario MASTROBUONO, il senatore GIOVANELLI invita il relatore a riformulare l'ordine del giorno n. 1 prevedendo esplicitamente il solo impegno al Governo a recepire il prima possibile le direttive comunitarie in materia.

Il relatore FANTE riformula l'ordine del giorno n. 1 nel seguente testo:

«Il Senato,

premesso che il succedersi, nell'arco di pochi anni, di numerosi decreti-legge, volti a regolare la complessa materia dello smaltimento dei rifiuti e del loro riutilizzo come materie prime secondarie, ha dimostrato in modo palese la notevole difficoltà a risolvere la problematica; preso atto dell'impossibilità di convertire in legge in tempo utile il decreto-legge n. 162 del 1995;

impegna il Governo

a recepire le direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE».

0/1689/1/13* (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il sottosegretario GERELLI dichiara che il Governo intende accogliere l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il relatore FANTE insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

L'ordine del giorno 0/1689/1/13* (nuovo testo), posto ai voti, risulta quindi accolto all'unanimità e, pertanto, sarà presentato in Assemblea a firma della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,55.

156^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato licenziato per l'Assemblea nella precedente fase procedurale, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 7.

Il sottosegretario GERELLI illustra gli emendamenti 7.5 e 7.6.

Il relatore NAPOLI illustra gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

Il senatore RONCHI, dopo aver richiesto chiarificazioni al Governo sull'emendamento 7.6, esprime dissenso sugli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4: quest'ultimo potrebbe semmai essere riformulato nel senso di dare cadenza biennale alla relazione del Ministro.

Il senatore DONISE concorda con i rilievi testè formulati.

Il relatore NAPOLI concorda con la richiesta di chiarimenti al Governo; ritira poi gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre riformula l'emendamento 7.4 nel senso richiesto dal senatore Ronchi.

Il sottosegretario GERELLI, dopo aver chiarito l'intento dell'emendamento 7.6, lo riformula in un nuovo testo volto ad eliminare possibili fraintendimenti.

Il relatore NAPOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.5 e 7.6 (nuovo testo).

Il sottosegretario GERELLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.4 (nuovo testo). Richiede poi l'accantonamento dell'emendamento 7.3, sul quale andrebbe operato un miglior coordinamento col testo sin qui accolto.

Non facendosi osservazioni, il presidente BRAMBILLA dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.3.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 7.5, 7.6 (nuovo testo) e 7.4 (nuovo testo).

A seguito dell'accantonamento dell'emendamento 7.3, risulta conseguentemente accantonata anche la votazione dell'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 8.

Il sottosegretario GERELLI illustra gli emendamenti 8.1 ed 8.2.

Il senatore DONISE preannuncia voto contrario sull'emendamento 8.1.

Il relatore NAPOLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 8.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2.

Il sottosegretario GERELLI ritira l'emendamento 8.1.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, l'emendamento 8.2 e l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento proposto all'articolo 9.

Il sottosegretario GERELLI illustra l'emendamento 9.1 che, previo parere favorevole del relatore NAPOLI, risulta accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene anche sull'articolo 9 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 10.

Il sottosegretario GERELLI illustra gli emendamenti 10.2 e 10.3, mentre il relatore NAPOLI illustra l'emendamento 10.1 (nuovo testo).

Il senatore RONCHI preannuncia voto contrario sull'emendamento 10.2, ritenendo che l'inchiesta pubblica debba restare una fase necessaria della procedura di valutazione di impatto ambientale. Invita poi il relatore a valutare la ricaduta - sul diritto di accesso alle audizioni - della natura monocratica della decisione sull'ammissibilità delle memorie, prevista al comma 9 dell'articolo 10.

Concorda il senatore DONISE, secondo cui l'inchiesta pubblica rappresenta un contributo alla completezza del procedimento decisionale e non può essere compressa senza giustificati motivi.

Il relatore NAPOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.3, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 10.2; sul comma 9 dell'articolo 10, giudica già sufficientemente ampia la tutela apprestata alle associazioni ambientali e, pertanto, invita il senatore Ronchi a sottoporre la questione all'Assemblea con proprio emendamento.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 (nuovo testo); quanto al comma 9 dell'articolo 10, giudica necessario evitare gravi appesantimenti della procedura.

Il senatore DONISE annuncia voto contrario all'emendamento 10.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione accoglie quindi con separate votazioni, gli emendamenti 10.3 e 10.1 (nuovo testo), nonché l'articolo 10 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 379-259

al testo unificato già accolto in sede referente nel precedente esame

Art. 6.

All'emendamento 6.2 (nuovo testo) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.»

6.2 (Nuovo testo)/1

RONCHI, GIOVANELLI

All'emendamento 6.2 (nuovo testo), comma 4, sostituire le parole: «l'applicazione dei principi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai piani e programmi.» con le seguenti: «la definizione di una procedura di valutazione di impatto ambientale dei piani e dei programmi, nonchè della partecipazione pubblica alla suddetta procedura».

6.2 (Nuovo testo)/2

RONCHI, GIOVANELLI

All'emendamento 6.2 (nuovo testo) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle opere di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente informa preventivamente la Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni».

6.2 (Nuovo testo)/3

RONCHI, GIOVANELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. I piani ed i programmi di lavori pubblici e di infrastrutture di interesse pubblico ovvero le concessioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela e di riequilibrio ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.

2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:

a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;

c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.

3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministro dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate direttive e linee guida per l'applicazione dei principi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai piani e programmi.»

6.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 7.

All'alinea, comma 2, sostituire la parola: «l'approvazione» con la seguente: «la realizzazione».

7.5

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le parole: «sessanta giorni».

7.1

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In caso di pareri discordanti o mancanti il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale tiene luogo ai relativi atti di competenza statale e, quando positivo, costituisce per le materie elencate al precedente comma 2, di competenza statale, autorizzazione integrata».

7.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In caso di pareri mancanti il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale tiene luogo ai relativi atti di competenza statale e, quando positivo, costituisce per le materie elencate al precedente comma 2, di competenza statale, autorizzazione integrata».

7.6 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

7.2

IL RELATORE

Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Si ha modifica sostanziale di impianto esistente quando questa comporta un cambiamento rilevante nelle sue caratteristiche in rapporto all'ambiente interessato, con incremento significativo dell'impatto ambientale. Si considera impianto esistente anche il progetto approvato dello stesso non ancora scaduto. Rientrano nella categoria delle modifiche non sostanziali e, pertanto, vengono escluse dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, salvo diverso parere della citata commissione, le modifiche ad impianti esistenti, anche se accompagnate da un aumento della potenzialità degli stessi, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente nonchè gli interventi di ricostituzione di situazioni naturali preesistenti. Ai progetti che, viceversa, comportano modifiche sostanziali ad un impianto esistente viene attribuita la rilevanza nazionale o la competenza regionale dell'impianto da modificare, per tali progetti si adotta una procedura semplificata di valutazione di impatto ambientale definita con norme regolamentari da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

7.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

7.4

IL RELATORE

Al comma 7 sostituire le parole: «12 mesi» con le seguenti: «24 mesi».

7.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «un manifesto nei comuni», inserire le seguenti: «, con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 5 sostituire le parole: «Nell'ambito delle proprie competenze» con le seguenti: «Per quanto riguarda le opere di propria competenza».

8.2

IL GOVERNO

Art. 9.

Al comma 2 sostituire la parola: «Ministro» con le seguenti: «direttore generale competente».

9.1

IL GOVERNO

Art. 10.

Al comma 1 sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

10.2

IL GOVERNO

Al comma 2 sopprimere la parola: «generale».

10.3

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 15.

10.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,25.

**ESAME DI UN DOCUMENTO RELATIVO ALLA SITUAZIONE DEI POLICLINICI
UNIVERSITARI**
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il senatore BINAGHI, all'uopo incaricato dalla Commissione nella seduta del 21 giugno scorso, illustra la seguente bozza di documento:

«La Commissione d'inchiesta, dovendo in virtù della delibera istitutiva "verificare" le condizioni organizzative ed economiche in cui versano le nuove strutture sanitarie - condizioni determinate dalla difficile transizione verso un regime di competizione amministrativa tra pubblico e privato - ha ritenuto di dover acquisire elementi informativi sulla situazione dei Policlinici Universitari. Si tratta infatti di strutture "omogenee" costituite attraverso lo scorporo ed il trasferimento di stabilimenti più piccoli - tanto di derivazione universitaria come ospedaliera - destinate a divenire sia per le dimensioni sia per il particolare regime amministrativo un punto di snodo nell'attuazione della nuova normativa (articolo 6, comma 1 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

«La gestione dei Policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economica finanziaria» e quindi non si discosta dal regime previsto per le altre aziende ospedaliere; tanto vero che è previsto in talune ipotesi espressamente l'esercizio di "provvedimenti sostitutivi" (articolo 4, commi 5, 8 e 10 del decreto legislativo n. 502).

L'attenzione della Commissione d'inchiesta si è concentrata sul Policlinico Umberto I, tenuto conto delle particolarità di questa struttura. Si tratta infatti del più grande ospedale del centro-sud, il punto di riferimento per molte patologie specialistiche (trapianto di midollo, medicina molecolare), con punte di eccellenza in molti settori - cardiologia, diabetologia, endocrinologia, immunologia etc. - ed attività chirurgiche di assoluto rilievo. Il Policlinico Umberto I svolge altresì le proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca clinica sperimentale, con i corsi di formazione delle facoltà di medicina, delle

scuole di specializzazione mediche ed anche delle professioni ausiliarie sanitarie.

L'ingresso del Policlinico nel campo delle aziende ospedaliere, avvenuto in data 17 giugno 1994, ha costituito il primo esempio di trasformazione in azienda di strutture universitarie; la sua attuazione ha dato tuttavia luogo ad una quantità di problemi che hanno attirato la preoccupata attenzione della stampa, suscitando grandi perplessità e dubbi nell'opinione pubblica. Pertanto la Commissione d'Inchiesta ha ritenuto proprio compito, anche sulla base di esposti ad essa pervenuti nonché delle numerose iniziative adottate dall'autorità giudiziaria, di intervenire prioritariamente attraverso proprie indagini e valutazioni.

Il passaggio del Policlinico al nuovo regime di azienda presupponeva una netta separazione del bilancio economico dalla vecchia alla nuova gestione, dovendosi l'attività della nuova azienda giudicare dalla data della sua costituzione e non certo con riferimento a gestioni passate che appartengono ad un altro sistema normativo. Invece si è assistito ad un'impropria confusione tra le due gestioni, come è dimostrato dal fatto che si è preteso di staccare dal vecchio bilancio la cifra di 180 miliardi (120 miliardi di disavanzo e 60 miliardi per il pagamento dell'indennità De Maria) e caricarla sulla nuova gestione. Inoltre non si è provveduto all'adozione della nuova pianta organica del personale ed alla costituzione del Consiglio dei sanitari.

Nella relazione presentata dai consulenti giuridici di questa Commissione, viene elencata una serie di problemi in parte già noti all'opinione pubblica - e soprattutto oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria - che dimostrano le difficoltà di una gestione lineare di un'azienda di siffatte dimensioni.

I punti di maggiore sofferenza riguardano la corresponsione della cosiddetta "indennità De Maria", il ricorso intensivo al metodo delle concessioni per l'esecuzione delle opere edilizie e la "moltiplicazione di unità di degenza per i servizi speciali a direzione apicale" presso il Policlinico Umberto I, con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali anche a tecnici laureati (vedi invito a dedurre emesso dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio in data 27 aprile 1995).

Per quanto concerne il primo punto la Commissione parlamentare d'inchiesta rileva che l'Università non ha per ben due volte ottemperato ai pareri autorevolmente espressi dal Consiglio di Stato (e dalle conseguenti direttive del Ministero vigilante), deliberando di sostituirsi agli organi competenti all'emissione dei mandati di pagamento. Da allora ad oggi la funzione di Direttore Generale è ricoperta dal Rettore dell'Università.

Di tali vicende si è occupata peraltro la Procura Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio, la quale, a seguito di approfondite indagini ed acquisizioni documentali, riteneva che nei predetti comportamenti fossero emerse precise responsabilità per danni all'erario a carico dei titolari degli organi amministrativi dell'Università e di diversi funzionari della stessa e procedeva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, all'emissione di alcuni inviti a dedurre.

Per quanto concerne i problemi relativi all'attività delle concessionarie di opere edilizie, la Commissione d'inchiesta rileva come detti problemi avessero già indotto il Consiglio di amministrazione dell'Univer-

sità, in data 11 ottobre del 1990, a disporre una Commissione d'indagine, coordinata dal professor Roberto Strom, ordinario presso la facoltà di Medicina della Sapienza, nonché componente della Commissione di Alta Vigilanza sull'attività delle concessionarie.

La Commissione d'inchiesta ha ritenuto peraltro di acquisire direttamente ulteriori notizie da parte del professor Strom. Quest'ultimo ha trasmesso, a chiarimento delle sintetiche conclusioni della propria precedente relazione, alcune tabelle di dati, compilate dalla stessa Commissione da lui coordinata. Da tali tabelle si ricava che in numerose ipotesi i lavori appaltati risultano effettivamente sospesi per lunghi periodi (anche di tre anni ed oltre) e talora non sottoposti a collaudo, benché terminati da tempo rilevante. Dai dati in questione si deduce chiaramente come nella maggioranza dei casi si riscontrano anomalie di vario genere che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori e, in un numero non trascurabile di casi, addirittura l'inizio dei lavori stessi.

Sulle vicende dell'attività edilizia dell'Università La Sapienza, ivi compreso il Policlinico Umberto I, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha a suo tempo avviato un'indagine ispettiva, nella quale veniva concluso che l'Università si presenta come "una gigantesca e confusa macchina amministrativa caratterizzata da una frammentazione di competenze che non di rado si risolvono in dispersione di responsabilità ed in una conseguente limitazione delle possibilità di controllo della correttezza delle procedure amministrative".

Si rilevava inoltre nella predetta indagine "lo scarso impegno degli organi responsabili volto a contestare le inadempienze delle concessionarie" e si censurava l'inerzia del Consiglio di amministrazione dell'ateneo nell'adottare le necessarie misure per le disfunzioni accertate nella relazione Strom.

La relazione ministeriale veniva trasmessa - in data 25 marzo 1994 - alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della regione Lazio, la quale ha conseguentemente chiesto al Ministero, per avviare i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità, le necessarie notizie per la determinazione del danno erariale e per l'individuazione dei responsabili.

Anche il Ministero della Sanità ha svolto indagini sull'attività del Policlinico. La Commissione richiese, nel maggio 1995, al detto Ministero quali risposte fossero state date dall'Università in relazione ad una serie di quesiti alla medesima sottoposti, ed avendo lo stesso Ministero comunicato di non avere avuto alcuna risposta, ha interpellato in proposito l'Università. Quest'ultima informava la Commissione di aver, a suo tempo, inoltrato al Ministero le risposte ai quesiti dello stesso, copia delle quali trasmetteva alla Commissione. Su questo punto emergevano gravi contraddizioni tra Ministero ed Università, tanto che il Ministero si risolveva a dare, della mancata rimessa della documentazione, "puntuale informazione alla Procura della Repubblica".

Per quanto infine riguarda la questione dei primariati e l'attribuzione di qualifiche superiori la Commissione rileva come la Procura regionale presso la Corte dei Conti del Lazio ha prodotto un invito a dedurre a carico del rettore Tecce e ad altri 17 amministratori o funzionari dell'Università (27 aprile 1995) contestando tra l'altro che si sarebbe posta mano ad una illecita ristrutturazione del personale con indebito conferimento delle funzioni superiori anche a tecnici laureati.

Una recentissima sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato annulla le nomine del Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I e quindi costituisce un'ulteriore conferma della situazione di illegittimità che si era venuta ad accumulare in questo campo. Parallelamente, sulla scia delle iniziative adottate dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, è scattata una nuova inchiesta, questa volta su iniziativa della Procura della Repubblica, con richiesta di rinvio a giudizio del Rettore.

In conclusione la Commissione sollecita il Governo ad intervenire con drastici ed opportuni provvedimenti per rimuovere la situazione di pregiudizio degli interessi pubblici che si è venuta a creare in seno alle strutture sanitarie del Policlinico Umberto I. La Commissione rileva altresì come siano necessari provvedimenti d'interpretazione autentica o, se del caso, nuove disposizioni di legge per ribadire il principio, stabilito dal decreto legislativo n. 502, del commissariamento e della sostituzione degli organi inadempienti e per chiarire come la necessaria salvaguardia dell'autonomia dell'Università non possa essere invocata surrettiziamente per impedire o deviare il processo di trasformazione del Policlinico in azienda».

Si apre il dibattito.

Il senatore CARPINELLI riconosce volentieri al relatore il rigore e la correttezza dell'*excursus* da lui compiuto offrendo un quadro già significativo di una situazione che ha tuttavia bisogno di ulteriori riferimenti e quindi di essere riparametrata alla luce delle informazioni richieste alle altre Università.

Il senatore CAMPUS ritiene che la relazione svolta dal collega Binaghi contiene una sintesi meritoria, per puntualità di informazione e cronologie di fatti, del lavoro svolto in tutti questi mesi dalla Commissione d'inchiesta.

Suggerisce di mettere in evidenza nelle conclusioni la discrasia evidente, dovuta certamente alle dimensioni del Policlinico Umberto I, tra un certo modo di intendere l'autonomia universitaria ed il regime previsto per tutte le aziende ospedaliere dal decreto legislativo n. 502, siano esse di derivazione universitaria o non.

Il presidente MARTELLI si dice d'accordo con le considerazioni di metodo svolte dal collega Carpinelli. È tuttavia necessario mettere in rilievo come, malgrado le scadenze previste dal decreto legislativo n. 502, l'azienda Policlinico Umberto I non esiste ancora.

Il senatore MONTELEONE ringrazia il relatore perchè dal testo presentato in Commissione si dimostra - data la dovizia di particolari e la serietà dei riferimenti normativi - che non esiste alcuna volontà criminalizzatrice ma piuttosto un intento prettamente conoscitivo e quindi ricognitivo della situazione per quella che è. Dispiace piuttosto che durante tutto l'iter dei lavori della Commissione qualcuno abbia adombrato che taluni settori perseguissero interessi di parte e non generali.

Sottolinea la pacatezza ed insieme la fermezza delle conclusioni che reagiscono positivamente sulla parte prettamente espositiva del documento.

Il senatore PAROLA si dice abbastanza d'accordo con il metodo seguito, di fare il punto sul Policlinico Umberto I per poi allargare ed approfondire l'indagine con riferimento agli altri Policlinici universitari.

Vuole anche dire, con riferimento alla primissima parte del documento, che la locuzione "competizione amministrativa tra pubblico e privato" non gli sembra tenga conto compiutamente dei costi che gravano evidentemente in maniera diversa sull'uno o l'altro comparto. In conclusione ritiene che le questioni formali vadano giustamente sottolineate a condizione però di riconoscere tutto il valore degli aspetti sostanziali che riguardano sì l'economia ma anche le necessità degli utenti.

Il senatore BRUGNETTINI si dice d'accordo soprattutto con le conclusioni prospettate dal documento, perchè traggono spunto da una situazione particolare per allargarsi correttamente a considerazioni più generali.

Il senatore DI ORIO esprime netto dissenso su una parte delle conclusioni, laddove in sostanza il documento chiede il commissariamento degli organi universitari. Vuole dire che, non essendo il direttore generale dipendente dalla USL bensì nominato di mutuo accordo tra Università e Regione, la conclusione gli sembra oltre che assolutamente sproporzionata non in linea con il vigente sistema normativo. Il fatto poi che il nuovo direttore generale, che dovrebbe prendere il posto del precedente revocato dall'incarico, non sia stato nominato dipende dal fatto che sono tuttora aperti procedimenti di carattere giurisdizionale che oggettivamente hanno impedito soluzioni più rapide.

Il presidente MARTELLI rileva come anche lui ha a cuore il funzionamento delle istituzioni, ma proprio per questo gli corre l'obbligo di rimarcare come il Rettore non possa impropriamente ricoprire le funzioni di direttore generale.

Il senatore CARPINELLI ritiene che possa essersi ingenerato un equivoco tra i componenti di questa Commissione dal momento che i provvedimenti sostitutivi auspicati non avrebbero certo come bersaglio il Rettore ma si risolverebbero nella nomina di un commissario ad acta cui spetta soltanto, in luogo degli organi inadempienti, designare il nuovo direttore generale.

Il senatore COZZOLINO esprime un vivo apprezzamento per la relazione del senatore Binaghi, che esprime un tentativo ben riuscito di sintetizzare i fatti e raccogliere precise conclusioni. Si dice anche d'accordo con il senatore Carpinelli per la nomina di un commissario ad acta.

Il senatore PAROLA suggerisce, nella parte conclusiva del documento, di inserire una locuzione ricognitiva del fatto che il punto di partenza risale alla "verifica dello stato di attuazione della legge n. 502 circa la nomina degli organi previsti dal riordino della disciplina in materia sanitaria".

Il senatore BINAGHI replica brevemente mettendo in evidenza come la Commissione d'inchiesta ha già proceduto ad inviare agli altri Atenei precise richieste di informazione.

Ritiene che vi sia stata una certa incomprendione circa l'esercizio dei provvedimenti sostitutivi che evidentemente investono la realtà aziendale e non certo il Rettore dell'Università, tanto più che questa figura è eletta democraticamente.

I senatori CARPINELLI, SICA e DI ORIO preannunciano la loro astensione. In particolare il senatore Di Orio sostiene che la espressione contenuta nel periodo conclusivo del documento, relativa al fatto che "la necessaria salvaguardia dell'autonomia dell'università non possa essere invocata surrettiziamente per impedire o deviare il processo di trasformazione del Policlinico in azienda", sia oltre che ingiusta inutilmente offensiva nei confronti delle strutture dell'Università, verso le quali è d'uopo mantenere un atteggiamento di equilibrio e di mutuo rispetto e riconoscimento.

Il presidente MARTELLI rileva piuttosto come dall'intero documento trapeli un atteggiamento che non sarebbe esagerato definire sobrio e financo edulcorato, tanto è vero che sono omessi alcuni passaggi - quali quelli relativi alla sparizione e manomissione dei verbali - di cui si dà conto nell'avviso a dedurre della procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio del 20 febbraio 1995.

Il presidente Martelli mette quindi ai voti il documento presentato dal senatore Binaghi, che è accolto dalla Commissione a larga maggioranza».

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARTELLI avverte che la seduta convocata per le ore 18 di questo pomeriggio non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Proposta di indagine conoscitiva su: bilancio dell'attuazione del Trattato di Maastricht e prospettive di sviluppo dell'Unione europea

(Esame)

(R048 000, C23ª, 0001ª)

Il Presidente COVIELLO, ricollegandosi a quanto da lui preannunciato in occasione della seduta del 14 giugno scorso, propone alcune ipotesi di lavoro attorno alle quali organizzare la proposta di indagine conoscitiva in titolo. Quanto allo scopo, l'indagine in questione dovrebbe verificare il funzionamento del Trattato di Maastricht, focalizzandosi sugli aspetti innovativi del medesimo. Obiettivo collegato a tale attività dovrebbe, poi, essere quello di coagulare una posizione parlamentare sulle proposte di modifica al Trattato sull'Unione europea che saranno all'attenzione prima del Gruppo di riflessione e poi della Conferenza intergovernativa del 1996.

Circa l'organizzazione dell'indagine, il Presidente ritiene di dover proporre alla Giunta la aggregazione delle complesse tematiche sottese al Trattato intorno ad alcune idee-forza che del medesimo hanno rappresentato i connotati caratterizzanti.

Tali aspetti riguarderebbero la formalizzazione del principio di sussidiarietà, la nascita della cittadinanza europea, la maggiore democratizzazione dell'Unione europea, creazione della cooperazione nel settore della giustizia e, degli affari interni, l'Unione economica e monetaria - e connessi problemi dei criteri di convergenza, con il rischio di un'Europa a due velocità - e, infine, le prospettive finanziarie dell'Unione europea. In particolare, sul tema dell'Unione economica e monetaria, l'oratore ricorda quanto la questione del rispetto dei criteri di convergenza sia stata centrale nella discussione del documento di programmazione economica e finanziaria.

Informa, altresì, la Giunta che sul tema delle prospettive finanziarie dell'Unione europea, la presidenza della Giunta ha richiesto al Servizio del bilancio del Senato uno studio specifico.

Conclude raccomandando l'approvazione della proposta e proponendo che sulle singole tematiche si costituiscano appositi sottogruppi composti in relazione agli specifici interessi e competenze dei membri della Giunta. Dà, inoltre, conto di un primo ventaglio di possibili audizioni e sopralluoghi da effettuare.

Si apre il dibattito.

Il senatore BAGNOLI, per il Gruppo progressista federativo, plaude all'iniziativa che ritiene densa di particolare significato politico nel momento in cui occorre rimodulare i rapporti con l'Unione europea, soprattutto in relazione alla non facile situazione politica in atto.

Il senatore CAMPO, a nome del Gruppo progressista Verdi-Rete, nell'aderire alla proposta del Presidente, si sofferma, in modo particolare, sul tema del principio di sussidiarietà auspicando che la Giunta possa incontrare, in tale prospettiva, non solo il Comitato delle regioni ma anche alcune regioni italiane scelte secondo criteri di rappresentatività delle diverse realtà e autonomie del Nord e del Sud: ciò al fine di comprendere quale possa essere l'esperienza delle realtà locali rispetto alla esplicazione delle competenze comunitarie.

I senatori BALDELLI, a nome del Gruppo laburista socialista progressista, e RIANI, per il Gruppo di Forza Italia, preannunciano il voto favorevole alla proposta di indagine conoscitiva.

Il senatore DUJANY dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo misto, richiamando in pari tempo l'attenzione della Giunta sul fatto che il Senato, se venissero utilizzati gli strumenti regolamentari a disposizione per l'esame del processo decisionale comunitario nella fase della sua formazione, potrebbe incidere in maniera assai efficace in tale ambito laddove - purtroppo - ciò non avviene, determinando anche una indubbia lesione al principio della democrazia nell'Unione europea.

Seguono, per il Gruppo del Partito popolare italiano e del Gruppo della Lega Nord, gli interventi di adesione alla proposta dei senatori DEGAUDENZ e MAFFINI.

Dopo che il senatore BRATINA ha dichiarato di condividere appieno la proposta di indagine, anche nella prospettiva di una adeguata ricognizione del problema della difesa delle minoranze nell'Unione europea, la Giunta approva la proposta di indagine conoscitiva, dando mandato al Presidente di richiedere apposita autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 10,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

62° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1875) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

(Parere alla 2° Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, ricordando che il decreto-legge si conforma all'ordine del giorno deliberato dall'Assemblea del Senato in occasione dell'esame del precedente provvedimento d'urgenza. Conclude raccomandando l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI richiama l'attenzione sulla delicatezza di alcune disposizioni: all'articolo 6 è disposta un'eccessiva discrezionalità del giudice per quanto attiene alla rimessione in termini; il comma 1, capoverso 5, dell'articolo 9 deroga alle norme generali in materia di supplenze ed il capoverso 6 dello stesso articolo appare superfluo; al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 10 sembra poi violato il principio della precostituzione del giudice naturale.

Il relatore MAGLIOZZI considera invece opportune queste disposizioni, in quanto volte ad assicurare una maggiore funzionalità degli uffici e quindi la trattazione di un maggior numero di cause.

La Sottocommissione quindi approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, raccomandando peraltro alla Commissione

di merito l'opportunità di modificare al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 1 la formula: «sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura», con l'altra: «previa approvazione del Consiglio superiore della magistratura».

(1659) ZACCAGNA ed altri - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore ZACCAGNA precisa le finalità del disegno di legge, ricordando che esso è rivolto a sovvenire alle esigenze delle piccole aziende creditrici minacciate di fallimento. Nella materia è intervenuto un decreto-legge, più volte reiterato e recentemente convertito in legge, il quale peraltro non ha risolto la questione segnalata.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore DE MARTINO Guido, a cui risponde lo stesso senatore ZACCAGNA, il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(221-A) TORLONTANO ed altri - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(220) BETTONI, BRANDANI ed altri - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(220 e 348-A)

(Parere alla 12^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il senatore TORLONTANO descrive le finalità dei progetti elaborati dalla Commissione sanità, i quali intendono adeguare la legislazione interna, particolarmente in tema di morte celebrata, alla normativa prevalente nei paesi europei. Stigmatizza poi la scarsa informazione impartita in proposito all'opinione pubblica ed evidenzia la grave situazione che caratterizza il settore dei trapianti.

Il presidente PERLINGIERI propone di rinviare l'esame e di dare mandato al relatore Mensorio di verificare in quale misura le proposte della 12^a Commissione tengano conto delle osservazioni e delle condizioni poste nel parere precedentemente espresso dalla Commissione in sede plenaria.

Conviene la Sottocommissione.

(1602) Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

(Parere su nuovo testo alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI illustrando il testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione affari esteri, il quale prevede la

Costituzione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), determinandone la struttura, e la contestuale soppressione dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dell'Istituto Italo-Africano.

Il senatore MIGONE si sofferma sull'importanza culturale dei due enti soppressi, sulla loro crisi finanziaria e sull'esigenza di una loro unificazione.

La senatrice BEDONI segnala l'esigenza di una verifica complessiva della funzionalità degli enti culturali aventi analoga finalità, profilo che riveste un carattere preliminare rispetto all'esame delle proposte della Commissione affari esteri.

Il senatore MIGONE riconosce la fondatezza del rilievo, ma assicura che la riforma dei due enti maggiori agevola la razionalizzazione degli altri, per cui sollecita l'espressione del parere.

Il relatore MAGLIOZZI, nel proporre l'espressione di un parere favorevole, osserva l'opportunità di prevedere un contributo associativo a carico dei soci.

Il senatore MIGONE fa osservare che tale questione è risolta dall'emendamento 2.0.8, lettera e).

Il presidente PERLINGIERI rileva a sua volta l'eccessivo numero dei componenti il Consiglio scientifico.

La Sottocommissione quindi accoglie la proposta del relatore con l'osservazione segnalata dal presidente Perlingieri.

(1838) BEDONI - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, concludendo con una proposta di parere favorevole.

Senza discussione, conviene la Sottocommissione.

(1741) Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1704) Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

(Parere su emendamento alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FIEROTTI, rilevando come l'emendamento recepisca la condizione posta nel parere formulato dalla Sottocommissione il 14 giugno. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1814) Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo-E.I.M.A.

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore MAGLIOZZI sottopone uno schema di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto dell'esame compiuto dalla Sottocommissione. Lo schema di parere senza discussione, è approvato.

(1190) SCOPELLITI e PELLEGRINO - Norme in materia di abuso di ufficio

(1694) PINTO ed altri - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio.

(Parere alla 2^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, criticando l'abbassamento della pena edittale contenuto in entrambe le iniziative nonché l'eccessiva rigidità della nozione di abuso. Conclude raccomandando di svolgere un approfondimento al riguardo.

Conviene la Sottocommissione.

(1765) BRIGANDI ed altri - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore MAGLIOZZI illustra il contenuto delle disposizioni, concludendo con la proposta di parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO Guido rileva l'opportunità di precisare che l'obbligo del trasferimento d'ufficio insorge con la richiesta di rinvio a giudizio del dipendente. Reputa inoltre discutibile, all'articolo 3, l'attribuzione all'Avvocatura dello Stato, anziché alla Corte dei conti, delle funzioni in ordine al recupero dei risarcimenti derivanti dal reato. Considera infine troppo esiguo il limite della pensione sociale, disposto dall'articolo 4, comma 1, dovendosi invece assicurare il livello minimo di sussistenza delle persone interessate.

Il senatore MAGLIOZZI sottolinea comunque le esigenze di celerità che sono fondamento della disposizione di cui all'articolo 3.

Dopo una dichiarazione del presidente PERLINGIERI, sensibile alla severità a cui è ispirata la disciplina, la Sottocommissione approva la proposta di parere favorevole, con le osservazioni segnalate dal senatore De Martino Guido.

La seduta termina alle ore 10,25.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1706) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

(1557) *ROCCHI ed altri: Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica*: rinvio dell'emissione del parere.

(1178) *IMPOSIMATO ed altri: Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti*: rinvio dell'emissione del parere.

(1303) *Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 7^a Commissione:

(1434) *CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali*: parere favorevole.

(1611) *ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*: parere favorevole con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(1181) *CASILLO ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*: parere favorevole.

(1418) *GUERZONI ed altri: Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato*: parere contrario;

alla 10^a Commissione:

(1773) *LARIZZA ed altri: Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13^a Commissione:

(1771) *Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*: rinvio dell'emissione del parere.

(1777) *Legge quadro sull'inquinamento acustico* (Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati): rinvio dell'emissione del parere.

(637) *DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico*: rinvio dell'emissione del parere.

(1372) *LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico*: rinvio dell'emissione del parere.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente **LOMBARDI CERRI**, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(1741) Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG), approvato dalla Camera dei deputati: favorevole con osservazioni.

LAVORO (11*)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione, Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi:
parere favorevole.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

Il Comitato, riunitasi sotto la presidenza del presidente COVIELLO, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 1ª e 8ª riunite:

(1855) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con osservazioni.
